

PROFESSIONE GEOMETRA

News

N.12|08



Informazioni e approfondimenti
professionali a cura della

ASSOCIAZIONE

Consulta Nazionale Femminile
"DONNE GEOMETRA"

Consiglio Nazionale Geometri
e Geometri Laureati
presso Ministero della Giustizia

Indirizzo Web :
www.donnegeometra.it



Caro **Babbo Natale**,

anche se la tua vera identità da tanti anni ci è stata oramai svelata, tu per noi resti e sempre resterai, la fantasia dell'uomo buono con la lunga barba bianca, al quale tanti bambini nel mondo si rivolgeranno nella speranza che la notte del **25 dicembre** tu riuscirai a trasformare i desideri in realtà. Un rito magico, la voglia di sognare e fantasticare, alle quali nemmeno noi, che bambini non lo siamo già da tanto tempo, vogliamo sottrarci.

E allora... eccoci qui... con l'**elenco lunghissimo** di regali che nella notte della Stella Cometa, **Noi Geometri**, bramiamo trovare sotto l'alberello scintillante accanto al presepio con *Gesù Bambino, il bue e l'asinello!* La Gentilezza e la Collaborazione, tanta Forza autentica per contrastare la prepotenza, l'Umiltà e la Ragionevolezza, la Compattezza per seguire tutti insieme i prefissati progetti.

Vogliamo alzarci sotto il cielo di un nuovo e vero **Natale** che introduce a un mondo migliore, dove le banche non siano associazioni a delinquere in mano a gente che senza scrupoli è disposta solo a truffare, i politici onesti che sappiano governare e conoscano il loro mestiere, come lo pretendono da noi, professori preparati che sappiano istruire e accompagnare i nostri giovani....risorse del futuro.

Desideriamo che tu ricordi a tutti noi, quando scenderai dai caminetti, che solo lo spirito di appartenenza alla stessa Categoria, la capacità disinteressata di far avanzare chi veramente sa e riesce a coordinare e condurre con spirito di sacrificio e abnegazione, può cambiare il nostro domani. Gente che si adoperi a far rinascere la fiducia nei giovani per affrontare con fierezza la professione, certi che potrà garantirgli il sostentamento e la tranquillità per la vita. Nessuna divisione, astuzia o furbizia, tranelli e ipocrisia per prevaricare e ambire a posti di comando; vogliamo tornare alle oneste condotte ...la meritocrazia, prevalga sull'incompetenza.

Nel tuo sacco non dimenticare la lettera da consegnare ai Ministeri e rappresentanti di Governo, per far sì che legiferino sulle nostre Competenze, che sempre più spesso vogliono sottrarci, dopo aver faticosamente lavorato con professionalità e intuizione nel passato, partecipando con serietà alla ricostruzione del nostro Paese.

Siamo una Categoria preparata, che si forma in continuazione, anche se l'autore **Piero Mazzarella** sostiene che : *la cultura non paga, però si ha la soddisfazione di essere diversi dagli altri. Il che non è poco in un mondo di omologati.*

Illumina i Giudici, che sempre più spesso emettono Sentenze a discapito della nostra idoneità. Siamo sempre stati solerti, creativi e modesti operatori, ma il concetto di "modesta costruzione" ci ha sbattuto su tutti i tavoli dei Tribunali, dichiarandoci incompatibili con la realizzazione di opere edilizie.

Caro **Babbo Natale**, pensaci tu.....**Noi Geometri** abbiamo "costruito gran parte dell'Italia" e infinite famiglie vivono sotto i tetti delle case che abbiamo fabbricato, tanti altri lavorano negli edifici pubblici che abbiamo progettato e camminano sulle strade che nel tempo sono state da **Noi** costruite.

Sarebbe bellissimo se i governanti tornassero a guardare alla **sostanza delle cose**, riconoscendo le capacità della nostra Categoria. Una ricetta efficacissima secondo il grande uomo **Jorge Luis Borges** sarebbe quella di.....*smetterla di interpretare, ma guardare ciò che si è fatto*.... e sappiamo fare sul campo .

Non siamo infatti più disposti a ingurgitare di tutto!!

Vogliamo affrontare le sfide difficili del Nuovo Anno, mettendo in campo tutte la nostra creatività, inventiva, serietà, professionalità, perché la parola "**crisi**" non ci spaventa, essa scritta in cinese è composta da due caratteri "**危機**" : "*uno rappresenta il pericolo, l'altro l'opportunità*", diceva **J.F. Kennedy**....." **e noi le opportunità non vogliamo lasciarcele sfuggire**" ...

Natale è tempo di regali e anche **Noi dell'Associazione Nazionale Consulta "Donne Geometra"** non potevamo dimenticare di lasciare sotto l'albero di ciascuno di Voi un nostro pensiero...ed ecco che allegato a questo **Numero Speciale**, troverete il **regolo della sicurezza** con tutte le istruzioni per utilizzarlo, oltre **all'opuscolo sulla casa** , che potrete regalare anche ai Vostri clienti.....e poi non potevano mancare gli **auguri musicali** con i nostri amatissimi Presidenti geom. **Fausto Savoldi** e **Fausto Amadasi**, che potete vedere **[cliccando qui](#)**.

Con la fiducia di svegliarci il giorno di Natale con le cose più belle, quelle che non costano niente, ma riempiono il cuore di meraviglia e serenità.....Vi auguriamo **BUON NATALE** e un **FELICE 2009**.



Noi della Redazione "Donne Geometra"

editoriale	Pg.2
cassa italiana di previdenza geometri : l'estratto conto assicurativo	Pg.4
convenzione cng - valtur	Pg.4
working week federazione internazionale geometri	Pg.4
associazione geosport: campionato italiano di sci 2009	Pg.4
decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 : pacchetto anti crisi	Pg.5
bonus famiglia	Pg.6
social card per gli anziani poveri	Pg.7
finanziamento interventi per l'architettura rurale	Pg.8
durc : circolare del ministero del lavoro n. 34 del 15/12/2008	Pg.9
alleggerisci il carico: guida alla movimentazione manuale dei carichi per i datori di lavoro nel settore delle costruzioni	Pg.9
lavoro : un microchip salvavita per combattere le morti bianche	Pg.10
decretollegislativo 9 aprile 2008, n.81: la valutazione dei rischi rinviata a giugno 2009	Pg.10
tariffe professionali nell'ambito dei lavori pubblici	Pg.10
fondo di solidarietà mutui acquisto prima casa	Pg.11
posta elettronica certificata obbligatoria per professionisti ed imprese	Pg.11
privacy : lecito inviare le parcelle professionali al cliente nel posto di lavoro	Pg.11
pc da rottamare : indicazioni del garante della privacy	Pg.12
ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, non può ritenersi opera ultimata un rustico privo della tamponatura esterna	Pg.12
valido il testamentoolografo che presenti aggiunte a mano di un terzo dopo la sottoscrizione del testatore	Pg.12
acconto ires e irap, i codici per recuperare l'eccedenza versata	Pg.13
agenzia delle entrate: "cosa fare per..." una guida on line ai principali adempimenti	Pg.13
il bonus del 55% per la sostituzione dei portoni di ingresso	Pg.13
piccola proprietà, agevolazioni anche per il conferimento anticipato	Pg.14
il bonus del 36% si trasferisce all'acquirente per le quote residue	Pg.14
detrazione 36% delle spese sostenute per la demolizione e ricostruzione dell'edificio condominiale	Pg.15
assegnazione di case popolari ex iacp con obbligo di registrazione	Pg.15
tasso ufficiale di riferimento in vigore dal 10 dicembre 2008	Pg.15
istat: indice prezzi al consumo novembre 2008	Pg.15
sentenze	Pg.16
geometra, professione sempre più "rosa": record di allieve	Pg.26
pari opportunità: cattagna, oggi fare figli è atto di eroismo	Pg.27
ginecologia: 4 donne su 10 colpite da ansia cicogna a comando	Pg.27
nuove regole per smaltire pile e batterie	Pg.27
notizie, curiosità, suggerimenti (computer, viaggi, salute)	Pg.28
approfondimento : IL CONTRATTO DI COMODATO	Pg.35



Associazione Consulta Nazionale Femminile "Donne Geometra"
sede operativa :
Via Barberini n. 68 – 00187 Roma
C.f. 91113430408

Tutti i numeri precedenti, possono essere scaricati direttamente dal sito: www.donnegeometra.it



LA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI RENDE CONSULTABILE ON LINE L'ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO DEI SUOI ISCRITTI

Dal 28 Ottobre è consultabile sul sito www.cassageometri.it l'**ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO** degli Iscritti. È riservato a tutti coloro che abbiano maturato almeno un anno di contribuzione e permette di controllare la posizione contributiva e previdenziale aggiornata al 31 dicembre 2007. Qualora si riscontrassero inesattezze, sia di natura contributiva che anagrafica, potranno essere comunicate direttamente online, tramite apposita procedura, **entro il 31/01/2009**.

La richiesta di rettifica, debitamente firmata, unitamente alla documentazione allegata dovrà essere inviata tramite fax al numero 06/23328393. Nell'ottica di un'azione in piena sinergia tra Associati, Collegi e Cassa, la consultazione dell'estratto conto online, offre agli iscritti della Cassa Geometri che sono prossimi al pensionamento, di verificare che abbiano maturato i requisiti necessari per accedere alla prestazione pensionistica e per chi è ancora lontano dalla pensione o è già pensionato di verificare la regolarità contributiva.

Va ricordato però che l'estratto conto ha un valore puramente informativo e non certificativo, ovvero non certifica il diritto alla pensione e ad altre prestazioni previdenziali Si potranno trovare informazioni più dettagliate collegandosi al sito www.cassageometri.it, o contattando il Collegio di appartenenza oppure telefonando al numero verde della Cassa 800655873 attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00.

CONVENZIONE CNG - VALTUR

Rinnovato l'accordo preesistente con validità per le partenze dal 1 novembre 2008 al 30 giugno 2009. Lo comunica il Consiglio Nazionale Geometri dalle pagine del proprio sito, riportando nei dettagli le condizioni riservate agli appartenenti alla categoria. Le riduzioni sono riferite esclusivamente agli associati ed ai rispettivi figli e coniuge i quali viaggino al seguito. Le offerte saranno comunicate di volta in volta da Valtur sul proprio sito ufficiale e ne sarà data notizia dal Consiglio Nazionale Geometri.

 [Scarica il documento](#)



WORKING WEEK FEDERAZIONE INTERNAZIONALE GEOMETRI

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati intende far partecipare 3 giovani geometri, liberi professionisti iscritti all'Albo, al prossimo FIG Working Week che si terrà ad Eilat, in Israele, dal 3 all' 8 maggio 2009. L'iniziativa è anche pensata in preparazione della Working Week che si svolgerà in Italia nel 2012. La scelta dei tre colleghi verrà effettuata dal Consiglio Nazionale, in base alle proposte pervenute dai singoli Collegi entro il 31/12/2008. Chi fosse interessato dovrà pertanto presentare la propria candidatura al Collegio di appartenenza.

Sono richiesti:

- una buona conoscenza della lingua inglese;
- un'età non superiore ad anni 35;
- un curriculum professionale in formato europeo, onde poter assegnare i prescelti alle commissioni FIG coerenti con l'attività prevalentemente svolta.

Le segnalazioni ed i curricula sono richiesti esclusivamente in via telematica all'indirizzo presidenzasegreteria@cng.it entro il 31/12/2008.

Si precisa che le spese di partecipazione all'importante evento saranno a totale carico del Consiglio Nazionale. Per informazioni sull'evento, consultare il sito <http://www.fig.net>

ASSOCIAZIONE GEO SPORT : CAMPIONATO ITALIANO DI SCI 2009



Si svolgerà a Sestola (Modena – Appennino Tosco-Emiliano) dal 29 al 31 gennaio 2009 il campionato di sci alpino e di fondo dei Geometri Professionisti. Ogni informazione su iscrizione e soggiorno è disponibile sul sito www.geosport.it





DECRETO-LEGGE n. 185 del 29 novembre 2008 : I PRINCIPALI CONTENUTI DEL PACCHETTO ANTI-CRISI DA 80 MILIARDI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29.11.2008 è stato pubblicato il Decreto Legge n. **185/2009** per il quale si prevede un piano di investimenti da 80 miliardi di euro. Arriva così il bonus per le famiglie, il tetto massimo del 4% per i mutui a tasso variabile e il prestito agevolato per i neonati. Anche le imprese riceveranno un aiuto con l'introduzione della deduzione dell'Irap dall'Ires, la revisione degli studi di settore e l'adozione di strumenti per agevolare il credito alle piccole e medie imprese. Il decreto legge, che

avrà effetti per una durata di due o tre anni, si divide in due grandi blocchi: il primo è relativo ad interventi per famiglie, il secondo è diretto al rilancio dell'economica. Ecco in dettaglio i contenuti del pacchetto:

Il bonus per le famiglie: Il bonus arriverà sotto forma di detrazioni dell'Irpef e riguarderà 8 milioni di famiglie per un totale di oltre 16 milioni di persone. Ne beneficeranno chi famiglie con un reddito compreso tra 22.000 e 35.000 euro, e sarà compreso tra i 200 e i 1.000 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio.

I mutui a tasso variabile: Il decreto stabilisce che i mutui a tasso variabile sulla prima casa non possono superare il 4% e l'eventuale eccedenza sarà posta dunque a carico dello Stato. Per il futuro però i mutui dovranno avere come tasso base di riferimento il tasso di sconto della Bce. "Introduciamo due diritti - spiega il Ministro Tremonti - che non sono delle convenzioni graziose: non passare sopra al 4% per vecchi mutui e il diritto a trattare i nuovi mutui sulla base dei tassi ufficiali di sconto [...] Noi -spiega il ministro- diamo per scontato che il tasso di interesse debba scendere".

Prestito neonati: Arriva anche il prestito per i neonati che ha l'obiettivo di sostenere le spese legate alle esigenze dei primi anni di vita. Il tasso del prestito è particolarmente agevolato.

Deduzione Irap dall'Ires e iva per cassa: Altra novità è in campo fiscale. Si prevede la parziale deducibilità dell'Irap dall'Ires, e la possibilità di pagare l'iva dopo che la si è riscossa. Per quanto riguarda l'Irap il ministro precisa che sarà deducibile la quota Irap forfettariamente riferibile al costo del lavoro e al costo del denaro. Per quanto riguarda l'iva sarà versata alla riscossione del corrispettivo, l'introduzione della misura è però vincolato al via libera di Bruxelles.

Acconti Ires e Irap: Si introduce una riduzione del 3% sugli acconti Irpef e Irap, da versare entro il primo dicembre. L'anticipo Irpef passa così dal 99% al 96% mentre l'imposta regionale passa dal 100% al 97%.

No alla detassazione degli straordinari: Per il momento viene detto stop alla detassazione degli straordinari. Resta solo l'agevolazione per i premi di produttività. Il provvedimento vale per i redditi fino a 35.000 euro (il tetto precedente era di 30.000 euro). La detrazione viene anche estesa ad alcuni settori della PA: sicurezza, forze armate e soccorso.

Studi di settore: In alcune aree è prevista una revisione degli studi di settore. Il ministro in merito ha chiarito che fino ad ora "hanno funzionato bene, tuttavia sono costruiti sul presupposto di un'economica che cresce, non su quello di una crisi congiunturale ed un'economica che decresce". Considerata la "situazione eccezionale dell'economia, per particolari settori o aree si potrà avviare un adattamento a congiuntura del meccanismo degli studi settore". Si prevede anche lo sblocco dei rimborsi Iva per un importo complessivo di sei miliardi.

Infrastrutture: Nel prossimo Comitato interministeriale per la programmazione economica sarà varato un pacchetto da 16,6 miliardi destinato alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali, alla messa a punto di interventi per la messa in sicurezza delle scuole.

Autostrade: Stop agli aumenti dei pedaggi autostradali. Il ministro spiega che l'obiettivo "sarà quello di mettere insieme i pezzi di sistema che finora non è stato allineato tra pedaggi e investimenti".

Obbligazioni bancarie sottoscritte dal tesoro: Il decreto prevede l'introduzione di un meccanismo di finanziamento all'economia attraverso strumenti bancari sottoscritti dal Tesoro. Il Ministro spiega che non si vogliono sostenere le banche ma le imprese. "Il nostro obiettivo è che le imprese, a partire dalle Pmi, migliorino la posizione finanziaria e di bilancio delle banche per aumentare la leva di finanziamento delle imprese".

Detrazione per il risparmio energetico: L'art. 29, contiene misure che riguardano le detrazioni per il risparmio energetico (55%). In sintesi, con le nuove disposizioni, il Governo ha stabilito che:

- l'accesso alle detrazioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 (commi 344-347) non è più automatico; per accedere alle detrazioni, sarà necessario presentare un'istanza all'agenzia delle entrate su un apposito modello;
- l'Agenzia delle Entrate esaminerà le domande pervenute secondo l'ordine cronologico ed esprimerà parere entro 30 giorni dal ricevimento (vale il silenzio rifiuto) ;
- sono stati stabiliti tetti annuali di copertura delle agevolazioni, esauriti il quale non sarà possibile più accedere alle detrazioni ;

- è previsto che il modulo che dovrà essere utilizzato per formulare l'istanza all'Agenzie delle Entrate sia approvato entro il 30/12/2008 ;

Attualmente l'agevolazione è prevista anche per gli interventi realizzati nel corso del 2008; le persone fisiche che non riescono ad accedere al 55%, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2008, possono usufruire della detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie (36% in 10 anni, con limite di spesa di € 48.000).

Molte sono state le proteste da parte di ordini e associazioni che congiuntamente esprimono la forte contrarietà del sistema delle costruzioni al sostanziale depotenziamento dell'incentivo del 55%. Ma nonostante le proteste, l'art. 29 ha già prodotto i suoi primi effetti con l'allineamento da parte dell'Agenzia delle Entrate che, nella risoluzione n. 475/E dello scorso 9 dicembre, [\(vedi a pg. 13\).](#)

Occorre precisare che sono più di mille sono gli emendamenti presentati a osservazione del decreto in oggetto, pertanto in sede di conversione in legge le disposizioni potranno subire anche sostanziali modifiche.

[Scarica il testo del decreto](#)



BONUS FAMIGLIA IN BUSTA PAGA DA FEBBRAIO. ISTANZA AL DATORE DI LAVORO

CHE COSA E' IL BONUS FAMIGLIA:

E' una somma straordinaria, concessa "una tantum" alle famiglie a basso reddito; non è imponibile ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali; non costituisce ostacolo al rilascio della social card.

CHI NE HA DIRITTO :

I beneficiari dell'*una tantum* (che verrà corrisposta soltanto nel 2009) devono innanzitutto essere residenti in Italia e aver conseguito nel 2008 redditi appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoro dipendente o pensione
- assimilati a lavoro dipendente (ad esempio contratti a progetto, lavori socialmente utili, compensi periodici corrisposti dal coniuge
- di attività commerciale non abituale o di lavoro autonomo occasionale, svolti da soggetti a carico di chi richiede il bonus o dal coniuge non a carico
- redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.

A QUANTO AMMONTA:

L'assegnazione della somma corrisposta avviene in relazione al numero di componenti appartenenti al nucleo familiare e al reddito complessivo da essi prodotto. L'anno di riferimento può essere, a scelta dell'interessato, il 2007 o il 2008. Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare, vanno considerati, oltre al richiedente, il coniuge non legalmente o effettivamente separato, anche se non a carico, e i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati e affiliati) e tutti gli altri familiari fiscalmente a carico (genitori, generi, suoceri, fratelli e sorelle).

Andiamo a vedere da vicino il beneficio spettante a seconda della composizione della famiglia:

- **200** euro - nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15mila euro
- **300** euro - nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17mila euro
- **450** euro - nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17mila euro
- **500** euro - nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20mila euro
- **600** euro - nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20mila euro
- **1000** euro - nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 22mila euro
- **1000** euro - nucleo familiare con familiari a carico portatori di handicap e reddito non superiore a 35mila euro.

Il contributo straordinario, corrisposto a un solo componente della famiglia, non deve essere calcolato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali, compreso il computo che dà diritto alla "carta acquisti".

COME RICHIEDERLO:



L'aspirante beneficiario compila il "Modello sostituto" scaricabile sul sito dell'Agenzia dell'Entrate ([SCARICA QUI](#)) e lo consegna al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) I soggetti che possono beneficiare del bonus straordinario hanno la facoltà di scegliere se richiederlo per l'anno 2007 (scadenza di presentazione della richiesta 31/01/2009) o per l'anno di imposta 2008 (scadenza di presentazione della richiesta 31/03/2009)

Il richiedente, nei casi in cui non abbia il sostituto d'imposta o se quest'ultimo non eroga il bonus deve trasmetterlo per via telematica all'Agenzia dell'Entrate,

COME AVVIENE IL PAGAMENTO :

Il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle domande , nei limiti della disponibilità delle ritenute e dei contributi sugli stipendi o sulle pensioni conle seguente scadenze

Sostituto di Imposta	Anno di riferimento	Pagamento entro
Datore di lavoro	2007	28/02/2009
	2008	30/04/2009
Ente pensionistico	2007	31/03/2009
	2008	31/05/2009

ARRIVA LA SOCIAL CARD PER GLI ANZIANI POVERI

Sono un milione e trecentomila gli anziani e i genitori poveri cui verrà offerta la possibilità di ritirare una carta acquisti. I potenziali interessati sono persone che hanno una situazione economica, misurata attraverso l'Isee, non superiore ai 6 mila euro l'anno, che diventano 8.000 se l'età è di 70 anni o più. Sarà inoltre necessario rispettare comunque altri parametri patrimoniali (non più di un'abitazione di proprietà, non più di un'utenza di elettricità o gas, non più di un'auto di proprietà, non più di 15 mila euro di risparmi). Queste persone riceveranno una lettera e dovranno riempire appositi moduli.

A chi spetta

Due le tipologie degli aventi diritto: gli anziani e le famiglie con bambini piccoli. Spetterà agli anziani, cittadini e residenti italiani, tra i 65-69 anni con redditi di pensione fino a 6.000 euro l'anno; per i pensionati oltre i 70 anni la soglia massimo di reddito sale fino a 8.000 euro.

La card andrà poi alle famiglie con figli sotto i tre anni, con un indicatore Isee di 6.000 euro. Il calcolo del reddito sarà infatti fatto con l'indicatore di situazione economica equivalente (il cosiddetto riccometro) già utilizzato per l'accesso ai servizi sociali.

Come si ottiene?

E' già partito l'invito delle lettere alla platea di interessati. Una platea vasta ma non vastissima (i pensionati italiani sono quasi 17 milioni) che dovrebbe ammontare a circa 1,3 milioni di persone. L'operazione sarà gestita dalle Poste. In pratica ci si dovrà presentare ad uno dei 14 mila uffici postali italiani (presumibilmente a quello del proprio paese o del proprio quartiere) alle quali ci si dovrà rivolgere per presentare il modello Isee compilato. Nella generalità dei casi verrà consegnata subito la Carta Acquisti che sarà utilizzabile dal secondo giorno lavorativo.

Come si usa?

La card potrà essere utilizzata per effettuare i propri acquisti in tutti i negozi alimentari e i supermercati abilitati. Potrà servire anche per usufruire della tariffa sociale dell'Enel. Ma il suo indirizzo ai fini sociali sarà esteso anche ad altre attività.

Intanto i negozi convenzionati che sostengono il programma acquisti faranno uno sconto sulla spesa effettuata con Card. Per ora lo sconto è fissato al 5% ma non è detto che possa aumentare.

Quanto vale

La carta sarà caricata ogni due mesi con un importo di 80 euro (cioè 40 euro al mese).

Chi presenterà la domanda entro il 31 dicembre avrà diritto anche a tre mesi di arretrato, dunque si troverà sulla carta 120 euro. In alcuni negozi convenzionati, chi comperà con la carta potrà chiedere anche uno sconto sui prodotti acquistati.

Lo sconto al momento è fissato al 5% (ma secondo il Governo in futuro potrebbe aumentare)

Chi la finanzia

La copertura Finanziaria prevista al momento arriva soltanto all'anno 2009. Il Governo però ha assicurato che per gli anni successivi i soldi ci saranno sicuramente.

Sulla tessera viene indicata una data di scadenza, come per una normale carta di credito. Si suppone che, terminato il periodo di validità, potrà essere rinnovata. In caso che si smagnetizzi o che si deteriori, si può sempre chiedere la sostituzione agli uffici postali. L'eventuale cifra ancora da spendere viene trasferita sulla nuova carta.



FINANZIAMENTO INTERVENTI PER L'ARCHITETTURA RURALE

Sulla G.U. n. 286 del 6.12.2008 è stata pubblicata la direttiva 30.10.2008 del Ministero per i beni e le attività culturali in

materia di interventi per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, in attuazione del combinato disposto dell'art. 4, comma 3 del D.M. 6.10.2005 e art. 2, comma 1 della L. 378/2003.

La direttiva indica le modalità applicative delle disposizioni di cui alle citate norme, che hanno l'obiettivo di **salvaguardare e valorizzare**, attraverso l'attuazione di programmi di intervento di risanamento conservativo e recupero funzionale, di tutela delle aree circostanti, preservazione dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, avvio e recupero di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche, **le tipologie di architettura rurale**, garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti oggetto del provvedimento. Sono oggetto di tali disposizioni gli **insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali**, presenti sul territorio nazionale, **realizzati tra il XIII ed il XIX secolo** e che costituiscono testimonianza significativa della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio, compresi gli elementi tipici degli insediamenti rurali specificati all'art. 1, commi 2 e 3 del D.M. 6.10.2005

Programmazione interventi ed adempimenti

Le regioni e le province autonome individuano nel proprio territorio, sentita la competente Soprintendenza, gli insediamenti rispondenti ai suesposti requisiti e predispongono appositi piani triennali, definendo le forme di intervento e le modalità di incentivazione atte al conseguimento degli obiettivi previsti. Gli stessi enti territoriali, in coerenza dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013, sono tenuti nell'ambito della programmazione, a recepire e specificare ulteriormente le finalità e gli obiettivi dei provvedimenti in commento, definendo le politiche generali per la tutela e la valorizzazione delle tipologie di architettura rurale anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. In particolare nei programmi regionali si dovrà provvedere a:

- definire i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo ed i criteri generali per la valutazione delle stesse;
- stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento ammissibili, tenendo conto che, a norma dell'art. 4, comma 1 della L. 378/2003, i

contributi concessi non potranno superare il 50% della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario presentato, saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale e non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli artt. 35-37 del D. Leg.vo 42/2004

Nel corso dell'elaborazione della proposta di programmazione, le regioni e le province autonome, possono concludere intese con altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie ed altri soggetti privati, allo scopo di coordinare e integrare le iniziative per il conseguimento degli obiettivi in oggetto. Tali accordi possono stabilire il co-finanziamento degli interventi con risorse di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto degli strumenti normativi di pianificazione territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Tali accordi sono recepiti nella proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome e la loro conferma è condizionata alla delibera di approvazione del programma. Le concrete modalità di ripartizione annuale delle risorse assegnate al Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale sono specificate, in attuazione dei criteri generali individuati all'art. 3 della L. 378/2003, con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Bando di selezione e assegnazione finanziamenti

Le regioni e le province autonome predispongono i bandi per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento secondo il modello riportato in Allegato A alla direttiva in commento. In particolare le domande di contributo dovranno essere corredate da uno studio di fattibilità.

La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che prevede, tra l'altro, oltre ad altre eventuali condizioni:

- la non trasferibilità degli immobili per almeno 10 anni;
- l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere;
- la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario;
- la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro 6 mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati.

[PER SCARICARE LA DIRETTIVA CLICCA QUI](#)



DURC: PER ACCEDERE AI BENEFICI CONTRIBUTIVI È SUFFICIENTE LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER IL RILASCIO- MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 34 DEL 15/12/2008

Una nuova circolare del Ministero del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti sul Documento unico di regolarità contributiva (Durc) e, in particolare, sulla norma (art. 1, comma 1175 della **Finanziaria 2007**) che subordina i benefici contributivi al possesso del Durc.

Le nuove indicazioni riguardano le procedure amministrative per la concessione dei benefici contributivi e i relativi adempimenti a carico dei datori di lavoro, e le disposizioni dell'art. 7, comma 3, del **DM 24 ottobre 2007**, secondo il quale, in assenza dei requisiti per il rilascio del Durc, gli Enti preposti al rilascio del Documento unico, prima dell'emissione e dell'annullamento del Durc già rilasciato, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

Per accedere ai benefici contributivi – spiega il Ministero – non è necessario il materiale rilascio del Durc ma, più semplicemente, gli Istituti previdenziali sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc.

Inoltre, come già chiarito dalla **circolare 5/2008** del Ministero del Lavoro, l'emissione del Durc non è possibile, per determinati periodi di tempo, in conseguenza di illeciti penali e amministrativi: in questi casi i datori di lavoro dovranno autocertificare l'inesistenza di violazioni o il decorso del periodo relativo a ciascun illecito. L'autocertificazione va inviata alla Direzione provinciale competente per il territorio in cui è ubicata la sede legale dell'azienda. I datori di lavoro che già usufruiscono di benefici contributivi sono tenuti ad inviare l'autocertificazione entro il 30 aprile 2009. Tale adempimento sostituisce l'invio del modello SC37 all'Inps e l'invio dell'autocertificazione all'Inail richiesta in occasione dell'autoliquidazione 2007/2008 e delle istanze 20 e 24 MAT. I datori di lavoro che non hanno ancora richiesto i benefici contributivi di cui alla circolare 5/2008, dovranno inviare la suddetta autocertificazione prima della richiesta del beneficio e comunque, in sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2009. L'autocertificazione va redatta secondo il modello allegato alla nuova circolare. Il Ministero non controllerà annualmente, a campione, la veridicità. Per quanto riguarda, infine, il termine dei 15 giorni, previsto dall'art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007, entro cui il datore di lavoro deve regolarizzare la propria posizione, al fine del rilascio del Durc, la circolare chiarisce che i 15 giorni decorrono necessariamente dalla "notifica" dell'inadempienza contributiva accertata.

Per scaricare la circolare [CLICCA QUI](#)

ALLEGGERISCI IL CARICO: GUIDA ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PER I DATORI DI LAVORO E I LAVORATORI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

I disturbi alla schiena costituiscono una delle principali cause di assenza dal lavoro nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea. Il 24% dei lavoratori europei del settore delle costruzioni soffre di mal di schiena, mentre il 22% accusa disturbi muscolari; tali valori aumentano rispettivamente fino al 39% e 36% nei nuovi stati membri dell'Unione Europea. Sempre in ambito europeo, inoltre, circa il 50% dei pre-pensionamenti è causati da patologie legate alla schiena e il 15% dei casi di inidoneità al lavoro è collegato con lesioni alla schiena. I disturbi alla schiena, quindi, sono non solo causa di sofferenza, di inidoneità al lavoro e perdita di reddito da parte dei lavoratori ma anche di alti costi sia per i datori di lavoro sia per le economie nazionali. Per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletrici e delle lesioni causate dal lavoro occorre stimolare cambiamenti nel comportamento dei lavoratori e dei datori di lavoro per intraprendere azioni mirate per la protezione della salute dei lavoratori. Lo SLIC, Comitato degli Alti Responsabili dell'Ispettorato del Lavoro, ha promosso una campagna per la corretta applicazione del diritto comunitario riguardo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per sostenere la campagna dello SLIC è stata realizzata una guida sui problemi della movimentazione manuale dei carichi, indirizzata sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro nel settore delle costruzioni. La guida si compone di 8 capitoli in cui sono illustrati, tra l'altro:

- obblighi di carattere normativo
- rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi (Fattori di rischio derivanti dal tipo di lavoro da realizzare, Fattori di rischio derivanti dal tipo di carico da maneggiare, Fattori di rischio derivanti dalle caratteristiche del luogo di lavoro, Fattori di rischio relativi alle diverse caratteristiche del lavoratore)
- attività di prevenzione (Eliminazione del rischio, Riduzione del rischio, Periodica valutazione del rischio)
- analisi di problemi pratici che emergono quando viene controllata l'applicazione delle norme

[Clicca qui per scaricare la guida "Alleggerisci il carico Informazioni per i datori di lavoro e i lavoratori del settore delle costruzioni"](#)





LAVORO: UN MICROCHIP SALVAVITA PER COMBATTERE LE MORTI BIANCHE

Anche la tecnologia può aiutare a combattere le morti bianche e dare il suo contributo a migliorare gli standard di sicurezza sul lavoro. E così arriva un microchip che permetta di avere in tempo reale, in caso di incidenti, le informazioni utili per salvare la vita dell'operaio che lo indossa. L'iniziativa è prevista dal protocollo d'intesa fra Unione Industriale di Torino, Inail, Cgil, Cisl e Uil, e sarà attiva in via sperimentale in due aziende della città piemontese. In particolare sarà sperimentato anche un piccolo dispositivo in grado di rilevare l'assenza di particolari dispositivi di sicurezza. Il microchip "salvavita" sarà dato in dotazione ai lavoratori delle fabbriche e permetterà al personale medico di avere le informazioni sanitarie dell'operaio eventualmente coinvolto in un infortunio.

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI RINVIATA A GIUGNO 2009

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 31 del 18 dicembre ha approvato, tra l'altro un decreto-legge che reca disposizioni finanziarie urgenti e **proroga alcuni termini previsti da disposizioni di legge**, al fine di consentire efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché l'operatività delle iniziative collegate ai termini in scadenza. Tra le tante proroghe spiccano quelle contenute nell'**articolo 41** recante "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 contenente due commi.

Il **comma 1** è diretto a prorogare i termini di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione degli **infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno**, tra le più controverse del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per la quale già è stato previsto, all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento all'1 gennaio 2009, della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (anche per la quale è stato previsto, sempre all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento all'1 gennaio 2009) e della previsione in forza della quale si debba redigere il **Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza** nelle lavorazioni da parte delle aziende che abbiano già in corso un contratto di appalto. Il termine del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto coerente con l'entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle "disposizioni integrative e correttive" al citato decreto legislativo, da adottare ex art. 1, comma 6, legge 3 agosto 2007, n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell'ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.

Il comma 2, per motivazioni analoghe a quelle di cui al comma 1, è finalizzato alla **proroga del termine riferito alle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro**, la cui applicazione – sempre ex articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 129/2008 – è al momento prevista a far data dall'1 gennaio 2009; termine traslato con la proroga al **30 giugno 2009**

TARIFE PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI

Dall'abrogazione dell'art. 92, comma 4, del D. Leg.vo 163/2006, recentemente disposta nell'ambito dell'ultimo decreto correttivo, deriva la non applicabilità della riduzione tariffaria massima del 20% per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico.

Infatti nelle modifiche recentemente apportate al Codice dei contratti dall'ultimo D. Leg.vo 152/2008 è **stato eliminato il riferimento all'art. 4, comma 12-bis della L. 155/1989 il quale prevedeva la riduzione dei minimi di tariffa entro una percentuale massima del 20%** per tale tipologia di prestazioni.

Tale norma si poneva in contrasto con l'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi tariffari introdotta dalla L. 248/2006 (di conversione del cosiddetto «*decreto Bersani*») evidenziando quindi problemi applicativi. In proposito aveva espresso il proprio avviso l'Autorità di vigilanza, con la determinazione n. 4 del 29.3.2007 nella quale **si ritenevano implicitamente abrogate, e dunque inapplicabili, le disposizioni in oggetto**. Ulteriori dubbi erano stati peraltro ingenerati dalla successiva circolare del Ministero delle infrastrutture n. 24734 del 16.11.2007 che ha continuato a richiamare la possibilità di fare riferimento al 20% in base alla L. 155/1989 come ribasso unico, relativo agli onorari professionali ed alle spese e comprensivo della riduzione prevista dalla stessa L. 155/1989.

Ciò aveva causato incertezze e difformità di comportamenti da parte delle stazioni appaltanti. **Il D. Leg.vo 152/2008 ha definitivamente abrogato il comma 4 dell'art. 92**, sanando le incompatibilità accennate e ribadendo peraltro, in una modifica introdotta al comma 2 dello stesso art. 92, che nella determinazione dei corrispettivi possono essere utilizzati come riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base della gara i valori calcolati in base alle aliquote stabilite dal D.M. 4.4.2001

FONDO DI SOLIDARIETÀ MUTUI ACQUISTO PRIMA CASA

Il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24.11.2008, ha espresso parere negativo sul decreto di attuazione delle norme, contenute nella legge finanziaria 2008, concernenti l'istituzione di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Il decreto dovrà ora tornare all'esame dei tecnici del Ministero per le modifiche richieste.

Si ricorda che il comma 475 dell'art. 2 della L. 244/2007 ha istituito un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 mln di Euro annui per il biennio 2008-2009. Inoltre, **per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, il comma 476 ha stabilito che il mutuatario può chiedere la sospensione del pagamento delle rate, per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi, nel corso dell'esecuzione del contratto.** In queste fattispecie il Fondo di cui sopra provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti. È peraltro previsto che per poter accedere al beneficio sopra descritto il mutuatario debba dimostrare di non essere in grado di pagare le rate delle quali richiede la sospensione, e le spese del relativo procedimento. Le ulteriori modalità attuative delle disposizioni sopra descritte devono essere individuate con il successivo regolamento ministeriale, sul quale il Consiglio di Stato ha ora espresso il proprio avviso negativo. I rilievi mossi dai Giudici di Palazzo Spada vertono in particolare sull'articolo 5 dello schema di decreto, nel quale è previsto l'intervento di un ente strumentale, che dovrebbe supportare il Ministero dell'economia nell'impostazione e nell'avviamento dell'intervento agevolativo. Secondo lo schema di decreto gli oneri finanziari per l'assolvimento dei suddetti compiti dovrebbero gravare sugli importi presenti nel fondo stesso, snaturandone la finalità istituzionale. Non è inoltre chiaro se tale ente già esista, e quali siano i rapporti tra lo stesso ed il Ministero dell'economia, o se debba essere costituito. In tale seconda ipotesi il Consiglio di Stato ricorda come l'istituzione di un nuovo organismo pubblico debba necessariamente avvenire tramite una legge, e non tramite un decreto ministeriale di natura regolamentare, cioè una fonte normativa di livello attuativo.



PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLIGATORIA PER PROFESSIONISTI ED IMPRESE

Il recente Decreto Legge "anti crisi" (Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"*) prevede al comma 7

dell'art. 16, che i professionisti iscritti agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare il **proprio indirizzo di posta elettronica certificata - entro un anno** dalla data di entrata in vigore della presente legge - ai rispettivi ordini e collegi i quali dovranno pubblicare un elenco consultabile in via telematica contenente i dati suddetti.

Inoltre il comma 8, dello stesso art. 16, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, istituiscano una casella di posta certificata dandone comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvederà alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

La comunicazione scambiata tra due indirizzi di posta elettronica certificata ha il valore di una raccomandata A.R. Se anche una delle due caselle non è una PEC, non ha valore legale, si comprende quindi l'importanza della costituzione degli elenchi degli indirizzi.

Si pone all'attenzione che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha stipulato una convenzione con Poste Italiane fruibile anche per gli eventuali adempimenti dovuti, mentre la Società Geoweb si sta attivando per poter svolgere il servizio per conto dei Collegi e degli iscritti entrambe a condizioni vantaggiose.

PRIVACY: LECITO INVIARE LE PARCELLE PROFESSIONALI AL CLIENTE NEL POSTO DI LAVORO

IL Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 2 dicembre) ha reso noto di aver stabilito che le parcelle dei professionisti possono essere inviate direttamente all'indirizzo del lavoro del cliente (e ciò anche in assenza di un loro esplicito consenso) quando non vi è altro modo per contattarlo. L'Autorità ha quindi chiarito che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, è lecito il trattamento di dati relativi all'interessato, anche senza il consenso di questi, quando tale trattamento è necessario al professionista per far valere un proprio diritto nei confronti del cliente. Con questa decisione, il Garante ha giudicato infondato il ricorso di un dipendente comunale che si era rivolto all'Autorità per essere stato raggiunto presso la sede del lavoro da missive contenenti la parcella del proprio avvocato.



PC DA ROTTAMARE: INDICAZIONI DAL GARANTE DELLA PRIVACY

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento, pubblicato nella GU n. 287 del 9 dicembre 2008, su "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE) e misure di sicurezza dei dati personali, per richiamare l'attenzione di tutti coloro che dismettono apparecchiature elettroniche sulla necessità di adottare idonei accorgimenti e misure, volti a prevenire accessi non consentiti ai dati personali memorizzati come nomi, indirizzi email o numeri di conto. Oltre ai privati cittadini anche le aziende pubbliche che intendono

dismettere il proprio 'usato' dovranno preoccuparsi di cancellare in modo definitivo i dati personali memorizzati, per non esporre se stessi ed altri (amici, fornitori, clienti) al rischio di una manipolazione dei dati. Quanto alle misure tecniche preventive, è bene proteggere i file memorizzando i dati su hard disk o su altri supporti magnetici usando sistemi di cifratura automatica al momento della scrittura. Quanto alle misure tecniche di cancellazione sicura delle informazioni su disco fisso o su altri supporti magnetici, è possibile servirsi di programmi di 'riscrittura' che provvedono - una volta che l'utente abbia eliminato dei file dall'unità disco con i normali strumenti previsti dai sistemi operativi - a scrivere ripetutamente nelle aree vuote del disco, oppure utilizzare sistemi di formattazione a basso livello degli hard disk o di demagnetizzazione. Infine, quanto allo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici, per la distruzione degli hard disk e di supporti magnetici non riscrivibili, come cd rom e dvd, si consiglia l'utilizzo di sistemi di deformazione meccanica o di demagnetizzazione ad alta intensità o di vera e propria distruzione fisica. Il Garante mette a disposizione sul suo sito www.garanteprivacy.it un documento con le istruzioni per favorire quanto più possibile una cancellazione sicura dei dati.

AI FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN SANATORIA, NON PUÒ RITENERSI OPERA ULTIMATA UN RUSTICO PRIVO DELLA TAMPONATURA ESTERNA.

Ai sensi dell'art. 39 L. n. 724/1994, l'opera abusiva non è sanabile nel caso in cui, pur dotata delle strutture portanti orizzontali e verticali, sia priva di tamponature perimetrali, atteso che l'opera stessa, per essere ammessa a sanatoria, deve essere stata già eseguita, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali, ivi ricomprese le tamponature, essendo queste determinanti per stabilire la volumetria e la sagoma esterna del manufatto.

Pertanto viene legittimamente negato il rilascio della concessione in sanatoria per un'opera edilizia che venga ritenuta, per l'appunto, non ultimata perché priva della tamponatura esterna.



VALIDO IL TESTAMENTO OLOGRAFO CHE PRESENTI AGGIUNTE A MANO DI UN TERZO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL TESTATORE.

Secondo quanto previsto dall'art. 602 c.c. il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato (con indicazione del giorno, del mese e dell'anno) e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni e, anche se non indica nome e cognome, è tuttavia valida quando individua con certezza la persona del testatore. Essendo il requisito stesso dell'autografia garanzia di certezza

della riferibilità delle disposizioni testamentarie al testatore, un eventuale intervento di un terzo all'interno dell'atto, mediante l'inserimento anche di una sola parola di mano diversa dal testatore, comporta l'effetto di escludere l'olografia con conseguente nullità del testamento. A diverse conclusioni la Corte è invece giunta nel caso di specie, in cui è stata respinta la domanda di declaratoria della nullità di un testamento olografo nel quale, dopo le disposizioni di ultima volontà redatte di pugno dal testatore e da lui sottoscritte, compariva in calce anche una nota, palesemente redatta da una mano diversa, recante l'indicazione secondo cui la persona nominata erede universale avrebbe dovuto avere cura del testatore e preoccuparsi del suo funerale.

La presenza di uno scritto riferibile ad un terzo posto al di fuori delle disposizioni testamentarie e dopo la sottoscrizione del testatore non inficia l'autenticità dell'olografia, essendosi in presenza di una disposizione di ultima volontà interamente redatta e sottoscritta di suo pugno dal testatore anche se il documento in cui è stato stilato il testamento contiene uno scritto di mano di terzi in una parte diversa da quella contenente la disposizione testamentaria. Il principio dell'autografia previsto dall'art. 602 c.c. per le sole disposizioni testamentarie e non per altre disposizioni estranee alla scheda testamentaria, non impedisce che nell'ambito di uno stesso documento siano enucleabili da un lato un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti previsti dalla suddetta norma e dall'altro lato altri scritti di mano di un terzo. A corollario di tale principio gli ermellini osservano come *"Diversamente opinando si giungerebbe alla illogica conclusione di ritenere la nullità del testamento olografo per la presenza in esso, dopo la sottoscrizione della scheda testamentaria da parte del testatore, di aggiunte fatte da terzi interessati a togliere valore a quelle disposizioni"*.



ACCONTO IRES E IRAP, I CODICI PER RECUPERARE L'ECCEDENZIA VERSATA

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 476/E del 9 dicembre 2008

Istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito d'imposta spettante ai contribuenti che hanno versato per intero l'acconto Ires e Irap, vale a dire prima dell'entrata in vigore del decreto anticrisi che ne ha stabilito la riduzione di tre punti percentuali. E' il contenuto della **risoluzione n. 476/E** del 9 dicembre.

Dal 16 dicembre e quindi in concomitanza con la scadenza del versamento

Iva mensile, **2120** per l'Ires e **3859** per l'Irap consentiranno il recupero degli importi relativi alla riduzione prevista dall'articolo 10, comma 1 del DI 185/2008.

I "neonati" codici sono riportati rispettivamente nelle sezioni "Erario" e "Regioni" dell'F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati". In particolare per il codice relativo all'Irap (3859) va inserito il codice regione che si può trovare sul sito delle Entrate in "Codici attività e tributo" nella tabella "10 codici delle regioni e province autonome".

AGENZIA DELLE ENTRATE "COSA FARE PER...": UNA GUIDA ON LINE AI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

I principali adempimenti illustrati in una nuova sezione del sito dell'Agenzia "Cosa fare per..."

La sezione contiene schede riepilogative di alcuni importanti adempimenti come la registrazione di un contratto di locazione, il pagamento delle imposte, la richiesta della tessera sanitaria.

Ogni scheda espone in modo chiaro, semplice ed esaustivo tutto ciò che c'è da sapere per assolvere correttamente ai propri obblighi fiscali. Il tutto corredato dai link ai documenti e modelli necessari per quel particolare adempimento. Gli adempimenti sono suddivisi in due categorie: quelli prossimi alla scadenza come il versamento dell'acconto Iva e quelli privi di una data di scadenza come l'apertura di una partita Iva.

[PER ANDARE ALLA SEZIONE CLICCA QUI](#)

II BONUS DEL 55% PER LA SOSTITUZIONE DEI PORTONI DI INGRESSO

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 475/E del 9 dicembre 2008

Il bonus del 55% previsto per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici non si applica alla sostituzione dei portoni di ingresso, anche se il fornitore rilascia una dichiarazione scritta che ne attesta la trasmittanza termica.

Per beneficiare della detrazione, prevista dalla Legge Finanziaria 2007, è necessaria una ulteriore certificazione secondo la quale il portone da sostituire presenta le caratteristiche proprie di una finestra. Si è pronunciata in tal senso l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 475/E del 9 dicembre scorso.

Il portone dovrà quindi consentire il conseguimento degli indici di risparmio energetico richiesti per le strutture opache o essere considerato alla stregua di una porta finestra. Solo in questo caso il contribuente che opera la sostituzione di un portone può fruire dello sconto del 55% delle spese sostenute nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica.

L'ottenimento della detrazione è condizionato al rispetto degli adempimenti introdotti dall'art. 29 del **Decreto Legge 185/2008** contenente misure anticrisi.

Per le spese di relative alla sostituzione di finestre comprensive di infissi nelle singole unità immobiliari non è più necessario l'attestato di certificazione energetica. La certificazione rilasciata dal produttore sarà quindi utile ai fini dell'agevolazione fiscale solo se il portone di ingresso presenta le caratteristiche tipiche di una finestra.

In caso contrario per l'applicazione del bonus un tecnico abilitato dovrà accertare la rispondenza dell'intervento realizzato agli obiettivi di risparmio energetico.

Secondo le fonti analizzate dalle Entrate la sostituzione dei portoni di ingresso non è considerata rilevante per il raggiungimento di vantaggi ambientali. L'unico strumento a disposizione del contribuente che intende beneficiare dello sconto Irpef è quello di dimostrare che il portone consente di conseguire gli indici di risparmio energetico richiesti dalla legge. Contribuendo all'eco-efficienza dell'edificio



PICCOLA PROPRIETÀ, AGEVOLAZIONI ANCHE PER CONFERIMENTO ANTICIPATO

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 455/E del 01 dicembre 2008](#)

Le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina non decadono nel caso in cui il fondo venga conferito dal contadino in una società agricola in accomandita semplice, costituita dallo stesso coltivatore diretto e dai suoi familiari, prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto, termine che farebbe scattare la perdita del beneficio. In questo caso, infatti, non viene meno l'attività agricola che continua a essere esercitata dal contadino nella nuova veste di socio. E' in sintesi il contenuto della **risoluzione n. 455/E** del 1° dicembre, concernente le cause di decadenza dai benefici fiscali in ambito rurale. L'Agenzia ricorda in via preliminare che le agevolazioni tributarie riconosciute alla piccola proprietà contadina decadono se l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, aliena il fondo, i diritti parziali su di esso o cessa di coltivarlo direttamente (articolo 7 della legge 604/1954). Oltre all'ipotesi di alienazione anche il conferimento della proprietà o di altri diritti reali sul fondo deve essere considerato come causa di decadenza dalle agevolazioni, in quanto determina un trasferimento di beni come corrispettivo della partecipazione societaria (Cassazione sentenze 6578/2008, 21229/2006, 5141/2002, 1963/1990).

Tuttavia, nel caso specifico, il conferimento del fondo, seppur attuato in anticipo rispetto ai tempi consentiti, non comporta la decadenza dalle agevolazioni in quanto, essendo i soci della conferitaria lo stesso agricoltore e i suoi familiari e continuando a coltivare direttamente il medesimo fondo, viene semplicemente attuata una riorganizzazione dell'attività precedentemente svolta, in linea con gli interventi normativi volti a favorire il lavoro agricolo in forme più moderne. A sostegno della conclusione, l'Agenzia ricorda l'articolo 9 della legge 604/1954: "***Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche...***" e l'articolo 11 del Dlgs 228/2001, dove si precisa che "***Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo..., ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo...***".

IL BONUS DEL 36% SI TRASFERISCE ALL'ACQUIRENTE PER LE QUOTE RESIDUE

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 457/E del 01 dicembre 2008](#)

Le detrazioni fiscali del 36% per ristrutturazione edilizia, non utilizzate in tutto o in parte dal contribuente che vende, spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'immobile inserito in un complesso edilizio interamente ristrutturato. È il parere delle Entrate contenuto nella risoluzione n. 457/E. Infatti, spiega l'Agenzia, con l'atto di vendita si trasferisce sull'acquirente l'onere economico sostenuto per i lavori di ristrutturazione. Chi vende, perde il beneficio fiscale per le rimanenti quote. Se lo stesso soggetto non ha comunque usufruito in precedenza della detrazione del 36%, questo non comporta la decadenza dell'agevolazione per l'acquirente. La possibilità di detrarre fiscalmente i costi della ristrutturazione per le quote future è condizionata comunque dal possesso della documentazione necessaria. L'interpello, al quale risponde la risoluzione, è stato presentato da una coppia che ha acquistato da un privato una abitazione e due garage che fanno parte di un complesso residenziale composto da 30 unità abitative, garage e posti auto. Il venditore, che a sua volta aveva in precedenza acquistato lo stesso immobile dall'impresa che ha ristrutturato il complesso, avrebbe potuto usufruire della detrazione del 36% in base all'articolo 9 della legge 448/2001, che ha esteso l'agevolazione ***anche all'ipotesi di acquisto di immobili facenti parte di interi fabbricati ristrutturati***, specificando che la somma su cui calcolare la detrazione è pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare, risultante dall'atto di compravendita, fermo restando il limite massimo di 48mila euro. Il bonus è riconosciuto solo se il contribuente possiede la documentazione necessaria: copia della concessione edilizia, dichiarazione di ultimazione lavori, atto di compravendita da cui risulti il corrispettivo sul quale calcolare la detrazione. In realtà, questo primo acquirente non ha goduto dello sgravio fiscale per i due anni in cui è stato proprietario. Ma, ribadisce l'Agenzia, questo non comporta la decadenza del beneficio. All'atto del trasferimento della proprietà alla coppia, si trasferisce anche il diritto alla fruizione delle rimanenti quote dell'agevolazione. In questo caso, dove l'acquisto avviene in comproprietà, il limite massimo sul quale determinare la detrazione scende a 24mila euro per ciascuno dei due coniugi.



DETRAZIONE 36% DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE

[Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 novembre 2008, n. 442/E](#)



Gli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione del 36% prevista dalla legge 449/1997 e s.m. per interventi realizzati sulle parti devono essere effettuati dall'amministratore pro tempore ovvero da uno dei condomini dello stabile, con l'obbligo di allegare, in aggiunta alla documentazione richiesta, una copia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e una copia della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 442/E dello scorso 17 novembre, mediante la quale l'Agenzia delle

Entrate ha chiarito alcuni concetti prendendo spunto da una richiesta di interpello da parte dell'amministratore di un condominio in merito alla fruizione delle agevolazioni previste dalla legge 449/1997 ed alla possibilità di fruire delle detrazioni del 36%, mediante una cooperativa creata per l'occasione ed i cui soci sono alcuni dei proprietari degli immobili dello stabile. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il limite massimo su cui commisurare la percentuale di detrazione del 36% è pari a 48.000 euro per unità immobiliare e che per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio che considerato nella sua interezza abbia carattere di residenzialità. Fermo restando il rispetto del **principio di prevalenza** della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, è possibile ammettere a fruire dell'agevolazione fiscale, per le spese sostenute per le parti comuni di un edificio, anche il proprietario o il detentore di unità immobiliari non residenziali. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati sulle parti comuni di un edificio è da considerarsi come una agevolazione autonoma, che si affianca a quella prevista per gli interventi realizzati sulle singole unità abitative, da calcolarsi anch'essa sul tetto massimo di spesa di 48.000 euro. Proprio per i suddetti motivi, i soggetti legittimati alla fruizione della detrazione e quindi anche a porre in essere gli adempimenti necessari, ed indispensabili, alla loro fruizione, devono essere classificati ed individuati in maniera differente, ed in particolare:

- per gli interventi realizzati sulle singole unità abitative la comunicazione ed il bonifico (obbligatorio per i pagamenti) va fatta dal soggetto detentore o possessore dell'immobile;
- per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio, tali adempimenti devono essere posti in essere dall'amministratore pro tempore del condominio oppure da uno qualunque dei condomini. In quest'ultimo caso, alla documentazione da presentare al Centro operativo di Pescara è necessario allegare una copia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e una copia della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese. Nel caso di demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio condominiale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è sufficiente che l'assolvimento degli adempimenti necessari per la fruizione delle agevolazioni fiscali, sia per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni che per quelli realizzati sulle singole unità abitative, sia disposto da parte di un unico soggetto d'imposta, individuato nell'Amministratore Giudiziario del condominio.

ASSEGNAZIONE DI CASE POPOLARI EX IACP CON OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 480/E del 17 dicembre 2008](#)



Gli atti tramite i quali l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (ente pubblico subentrato agli Istituti autonomi case popolari) procede ad assegnare gli alloggi popolari sono rilevanti ai fini Iva ma esenti. L'imposta di registro si applica in modo proporzionale con aliquota del 2 per cento

TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO IN VIGORE DAL 10 DICEMBRE 2008 La Banca Centrale Europea, con provvedimento del 04/12/2008, ha ridotto il tasso ufficiale di riferimento (tasso minimo di rifinanziamento per le operazioni a tasso variabile) di 0,75 punti, al **2,50%**. Il nuovo tasso ha vigenza a decorrere dalle operazioni con regolamento il **10 dicembre 2008**.

ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO NOVEMBRE 2008

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di novembre 2008. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di novembre 2008 sul valore di **134,7**.

L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di ottobre, una variazione di **-0,4%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di ottobre dell'anno precedente una variazione di **+2,6%**.

NATURA GIURIDICA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

Consiglio di Stato, Sentenza n.5811 del 25/11/2008

La D.I.A. costituisce autorizzazione implicita all'effettuazione dell'attività edilizia, con la conseguenza che i terzi possono agire innanzi al Giudice amministrativo, per chiederne l'annullamento, avverso il titolo abilitativo formatosi per il decorso del termine, entro cui l'Amministrazione può impedire gli effetti della d.i.a." per chiederne l'annullamento (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 5.4.2007, n. 1550 e sez. V, 20.1.2003, n. 172). A fronte della comunicazione dell'interessato che, ad una certa data (non anteriore ai trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione "corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste") inizierà una certa attività, se entro 30 giorni decorrente da tale comunicazione l'Amministrazione non ne inibisce la prosecuzione (con un atto che ha natura di accertamento dei motivi giuridico-fattuali ostativi allo svolgimento dell'attività e, dunque, del tutto analogo ad un provvedimento di diniego di un atto autorizzatorio dell'attività medesima, sì che deve ritenersi in tal caso applicabile il disposto dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 e che invece, verificandosi in tale ipotesi una sorta di inversione procedimentale, non necessita di previa comunicazione dell'avvio del procedimento: Consiglio Stato, sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7359), il titolo si consolida, salvo l'intervento successivo di interdizione dell'attività, che può intervenire in tutti i casi di accertamento della mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti, al cui possesso l'ordinamento di settore subordina l'espletamento dell'attività medesima (Cons. St., IV, 26 luglio 2004, n. 5323). Il suddetto atto di comunicazione dell'avvio dell'attività, a differenza di quanto accade nel caso del c.d. silenzio - assenso, disciplinato dall'art. 20 l. 241-1990, non è una domanda, ma una informativa, cui è subordinato l'esercizio del diritto. Il provvedimento si forma con l'esperimento di un ben delineato modulo procedimentale, all'interno del quale la D.I.A. costituisce pur sempre una autocertificazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la realizzazione dell'intervento, sulla quale la P.A. svolge una attività eventuale di controllo, al tempo stesso prodromica e funzionale al formarsi, a séguito del mero decorso di detto periodo di tempo (e non, dunque, dell'effettivo svolgimento della attività medesima), del titolo necessario per il lecito dispiegarsi della attività del privato. Anche dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto per la verifica dei presupposti e requisiti di legge, l'Amministrazione non perde i propri poteri di autotutela, né nel senso di poteri di vigilanza e sanzionatori, né nel senso di poteri espressione dell'esercizio di una attività di secondo grado (estrinsecanti nell'annullamento d'ufficio e nella revoca, a proposito dei quali va peraltro rilevato che, nell'ipotesi in cui la legittimità dell'opera edilizia dipenda da valutazioni discrezionali e di merito tecnico che possono mutare nel tempo, il potere di autotutela, esercitabile con riferimento ad una d.i.a. anche quando sia ormai decorso il termine di decadenza per l'esercizio dei poteri inibitori ex art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 380/01, deve essere opportunamente coordinato con il principio di certezza dei rapporti giuridici e di salvaguardia del legittimo affidamento del privato nei confronti dell'attività amministrativa); mentre i terzi, che si assumano lesi dal silenzio prestato dall'Amministrazione a fronte della presentazione della d.i.a., si graveranno legittimamente non avverso il silenzio stesso, ma, nelle forme dell'ordinario giudizio di impugnazione, avverso il titolo, che, formatosi e consolidatosi nei modi di cui sopra, si configura in definitiva come fattispecie provvedimentale a formazione implicita.

DOCUMENTO IDENTITÀ PER DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5109 del 20 ottobre 2008

il Consiglio di Stato ha chiarito che è sufficiente la produzione di una sola copia del documento di identità anche a fronte di più dichiarazioni sostitutive. La pronuncia interviene su un punto sul quale sono state espresse opinioni contrastanti. Nella sentenza 484 del 24 gennaio 2007, infatti, il T.A.R. Lazio aveva ritenuto che, poiché in base all'art. 38 del D.p.r. 445/00, la copia del documento di identità ha una sua specifica funzione e serve ad accertare la provenienza del documento cui è allegata, ciascuna autodichiarazione debba essere accompagnata da una copia del documento di identità. Sarebbe pertanto legittima l'esclusione dalla gara di un concorrente che ne abbia prodotto soltanto una copia. In contrasto, una precedente sentenza del Consiglio di Stato aveva ritenuto non necessaria la produzione di tante copie del documento di identità quante sono le autocertificazioni (Consiglio di Stato Sez. IV – Sent. 05 marzo 2008, n. 949). Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha chiarito che la copia del documento di identità è mera riproduzione di un documento originale e, pertanto, più copie non assumono una funzione ed una valenza specifica. Pertanto è conforme alla lettera dell'art. 38 d.p.r. n. 445/2000 la produzione di una sola copia del documento di identità, consentendo di individuare il sottoscrittore e di ricondurre a tale soggetto le responsabilità previste in caso di false dichiarazioni.

PARCELLE ANCHE SENZA INCARICO

Cassazione, sezione I civile, sentenza 25717/2008



Una Pa deve pagare il professionista che ha realizzato per essa un progetto, anche se l'ente non aveva conferito formalmente l'incarico. È sufficiente che il progetto sia stato utilizzato per richiedere un finanziamento, e non rilevano neppure il fatto che le risorse non siano state ottenute. E' il principio stabilito dalla Cassazione (sezione I civile, sentenza 25717/2008). La

pronuncia riafferma in modo estensivo il principio per cui i professionisti incaricati della redazione di un progetto hanno diritto alla remunerazione. Essa perciò blocca l'abitudine di molte amministrazioni di subordinare i compensi all'ottenimento del finanziamento. Nel passato tale principio è stato affermato stabilendo l'illegittimità delle clausole contrattuali che subordinano a questa condizione l'erogazione del compenso. Ora la Cassazione fa un passo in avanti nella direzione della tutela dei professionisti, stabilendo che il semplice utilizzo del progetto dà titolo alla remunerazione, in virtù del principio per cui un soggetto pubblico non può trovare un arricchimento senza giusta causa dall'attività svolta dai privati. Il compenso va commisurato all'utilità concreta che la Pa ne ha tratto e si può fare ricorso a metodi equitativi.

La preventiva assegnazione dell'incarico non è una condizione essenziale per la remunerazione. Viene infatti stabilito che la semplice utilizzazione del progetto da parte della Pa ha determinato in termini concreti ed effettivi il suo arricchimento. Per cui, in base ai principi generali del Codice civile che si applicano sia ai soggetti privati sia a quelli pubblici, da tale condizione di fatto nasce il diritto del professionista a ricevere un indennizzo commisurato in base a principi di carattere generale. Non si deve inoltre considerare precluso al giudice l'accertamento dell'utilizzo del progetto, che di regola appartiene alla sfera della discrezionalità amministrativa da esercitare con un atto esplicito in questa direzione. La mancata applicazione di tale deroga determinerebbe di fatto lo svuotamento del diritto del professionista a vedersi ricompensata la propria attività.

Un altro elemento per molti aspetti innovativo della sentenza riguarda le caratteristiche dell'azione per l'indebito arricchimento. In questo caso, infatti, si richiede la realizzazione di un effettivo beneficio e, in aggiunta, il riconoscimento da parte della amministrazione della utilità della attività svolta dal privato. Questo riconoscimento può avvenire tramite un atto formale, ma può anche avvenire in termini sostanziali. Essa si realizza nel momento in cui l'ente utilizza il progetto: tale comportamento equivale infatti al riconoscimento esplicito della validità del progetto e della sua utilità.

di Arturo Bianco (Il Sole 24 Ore del 01/12/2008)

NELL'APPALTO CONCORSO GLI ONERI PER LA SICUREZZA DEL PROGETTO-OFFERTA POSSONO ESSERE INFERIORI A QUELLI DEL BANDO

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4378/2008

In un appalto concorso l'offerta del concorrente è composta dal progetto definitivo redatto sulla base del progetto preliminare posto a base di gara stilato dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'offerta può prevedere un importo relativo agli oneri di sicurezza, inferiore a quello indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara.

Questo, in sintesi, è quanto confermato dal Consiglio di Stato con il pronunciamento n. 4378/2008. I magistrati ritengono che nel caso dell'appalto concorso il bando indica come presunto l'importo individuato quale base d'asta (comprensivo anche degli oneri di sicurezza) e rimette al singolo offerente la definizione di tale importo in fase di stesura del progetto esecutivo.

Ciò è certamente giustificato dalla peculiarità della procedura che affida al concorrente la stesura della progettazione definitiva ed all'aggiudicatario la progettazione esecutiva.

Si può infatti verificare che le varianti migliorative, inserite durante la progettazione definitiva ed esecutiva, determinino l'attenuazione degli oneri stessi rispetto all'importo indicativamente riportato nel progetto preliminare messo a concorso.

Conseguentemente – proseguono i magistrati - l'indicazione nell'offerta di oneri per la sicurezza in misura inferiore rispetto a quanto indicativamente specificato nel bando di gara, non si traduce in un inammissibile ribasso relativamente agli oneri stessi, bensì in una concreta determinazione di essi conforme alla loro incidenza effettiva, ragguagliata ai contenuti specifici dell'offerta. Sarà compito della commissione aggiudicatrice verificare anche la congruità, tra l'altro, degli oneri di sicurezza individuati dalle singole partecipanti.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO: IL TERMINE CONCESSO ALL'INTERESSATO PER PRESENTARE OSSERVAZIONI DEVE ESSERE SUFFICIENTE A CONSENTIRE UN'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE.

TAR Emilia Romagna, sez. II, Sentenza n. 4474 del 10 novembre 2008

Benché gli articoli 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990 non prescrivano espressamente l'assegnazione di un termine minimo per la presentazione di osservazioni, né stabiliscano un termine dilatorio per l'adozione dell'atto conclusivo, affinché la comunicazione di avvio del procedimento non si risolva in un mero adempimento formale privo di qualunque utilità, deve essere assicurato agli interessati un ragionevole lasso di tempo per consentire loro un'effettiva e concreta partecipazione. **La fattispecie in sentenza riguardava un'ordinanza adottata dall'Amministrazione comunale a soli tre giorni dalla comunicazione di avvio, termine quest'ultimo ritenuto incongruo dal Tribunale Amministrativo.**

SOGGETTO AD IRAP IL PROFESSIONISTA CHE SI AVVALGA ANCHE DI UN SOLO COLLABORATORE

Cassazione Civile, sez. V tributaria, 11 dicembre 2008, n. 29146

Secondo consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma II, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo quale si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito della "autonoma organizzazione" (il cui accertamento spetta al giudice di merito edii, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, cfr. Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011 del 2007). Sulla scorta di tali premesse la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito su ricorso dell'agenzia delle Entrate, essendo stata negata la sussistenza di struttura organizzativa – requisito necessario ai fini impositivi – a fronte dell'accertamento del fatto che il professionista si avvaleva di un collaboratore.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: BENEFICIO A METÀ PER GLI EX IACP

Corte di Cassazione, Sentenza n. 28160 del 26 novembre 2008

Sono soggetti al pagamento dell'Ici anche gli Istituti autonomi case popolari (ex IACP, ora Aziende territoriali per l'edilizia residenziale) per gli alloggi utilizzati dai cittadini meno abbienti o bisognosi, non essendo previsto per detti enti regionali nessuna forma di esenzione dal pagamento del tributo. Lo ha stabilito la, pronunciata a sezioni unite. I giudici di piazza Cavour hanno, prima di tutto, fornito un'utile precisazione sulla natura stessa degli IACP (oggi, si ribadisce, Ater, ovvero Aziende territoriali per l'edilizia residenziale), asserendo che gli stessi sono veri e propri enti assistenziali aventi lo scopo di costruire e mettere a disposizione dei cittadini meno abbienti alloggi abitativi. Successivamente la Suprema Corte ha ricordato come il prevalente orientamento giurisprudenziale in merito all'articolo 7 del Dlgs 504/1992 sia di "**stretta interpretazione**". Avendo, infatti, tale norma natura speciale e derogatoria rispetto a quella generale, la stessa non può che essere applicata nelle sole ipotesi tassativamente previste. L'esenzione, secondo un'interpretazione giurisprudenziale mai messa in discussione, è, cioè, prevista per gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, esclusivamente al ricorrere della duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili stessi da parte dell'ente possessore e della loro esclusiva destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. La Cassazione ha, quindi, escluso che possa aversi un'esenzione dal tributo nel caso di utilizzazione indiretta del bene, quale è quella che avviene in ipotesi di attività di locazione degli immobili a terzi da parte degli IACP, affermando che "**equiparare questo tipo di utilizzazione del bene proprio dello IACP all'utilizzazione diretta di un immobile da parte dell'ente, come richiede l'esenzione de qua perché la medesima sia concedibile, postulerebbe un intervento interpretativo che è impraticabile in materia di agevolazioni fiscali riservata alla discrezionalità del legislatore**". La Cassazione ha anche fatto notare come l'articolo 8, comma 4, del Dlgs 504/1992, preveda una riduzione del 50% dell'imposta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; disposizione, quest'ultima, che mal si concilierebbe con l'articolo 7, lettera i), se in questa effettivamente rientrassero gli IACP. Concludendo, i giudici hanno affermato che l'edificazione di un fabbricato su un terreno comunale concesso in superficie a uno IACP rende pienamente applicabile a carico di detto ente, in qualità di proprietario del manufatto che insiste sul suolo, o, in ipotesi di alloggi già assegnati, a carico degli assegnatari dello stesso ente, il pagamento dell'Ici.

DUE DIMORE PER L'ICI AGEVOLATA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25902/2008

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 25902 del 2008, è intervenuta per affermare che è possibile fruire dell'agevolazione Ici prevista sull'abitazione principale, anche se è accatastata in due distinte unità immobiliari, con rendite catastali autonome, ma comunicanti tra loro. Ma attenzione, per poter fruire del beneficio è necessario osservare una condizione essenziale. Il contribuente deve dichiarare agli uffici competenti che utilizza effettivamente entrambe le unità abitative come dimora abituale e principale.

SCONTI PRIMA CASA ALL'USUCAPIONE

Corte di Cassazione, Sentenza 29371/2008

In materia di imposta di registro e Invim (non anche di imposte ipotecaria e catastale) i benefici prima casa s'applicano anche per usucapione. L'orientamento della Cassazione nella sentenza 29371/2008, segna con questa conclusione un'inversione di rotta nell'interpretazione dell'articolo 8, nota II bis del Dpr 131 del 1986, in virtù del quale "i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà dei beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi beni sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa", che prevede l'aliquota del registro al 3 per cento per l'acquisto della prima casa. La tendenza era cioè di tono opposto nella decisione 10889/2003, richiamata dai giudici di legittimità nella pronuncia di ieri, nella quale la Corte si orientava in senso negativo sull'applicabilità delle agevolazioni prima casa all'acquisto dell'abitazione per usucapione. La versione veniva confermata da una seconda sentenza (n. 5447 del 2008) che, pure, negava la concessione dei benefici in argomento. Con l'ultima decisione, i vantaggi fiscali da prima casa si adeguano quindi a favore del contribuente, valendo anche sui trasferimenti per usucapione a partire dall'entrata in vigore del Dl 69/1989 (che ha inserito la nota II bis all'articolo 8 del citato Dpr 131/86).



PIGNORAMENTO PRESSO TERZI LEGITTIMO ANCHE SENZA INTERVENTO DEL GIUDICE

Corte costituzionale, Ordinanza 393/2008

L'agente della riscossione può procedere al pignoramento presso terzi anche senza passare dal giudice dell'esecuzione. La procedura semplificata per il recupero coatto dei crediti che consente al concessionario di ordinare direttamente al terzo il pagamento è infatti costituzionalmente legittima. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con l'ordinanza 393/2008 che, oltre a sancire l'inammissibilità della questione, cancella ogni dubbio sulla legittimità del pignoramento esattoriale.

In particolare, l'ordinanza, depositata lo scorso 28 novembre, affronta la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 72-bis del decreto

sulla riscossione delle imposte sul reddito (Dpr 602/1973), secondo cui l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, al posto della citazione a comparire davanti al giudice prevista dall'articolo 543 del Codice di procedura civile (secondo comma, numero 4), l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito.

La norma, introdotta dal collegato alla Finanziaria 2007 (Dl 262/2006), ha esteso a tutti i crediti del debitore moroso nei confronti dell'Erario la possibilità di riscossione coattiva diretta da parte del concessionario. Una facoltà prima limitata al solo caso del pignoramento del quinto dello stipendio. Secondo le nuove disposizioni, in pratica, l'agente della riscossione può contare su poteri più incisivi ed efficaci per ottenere il pagamento dei debiti tributari iscritti a ruolo, che sono certi, liquidi ed esigibili per definizione.

La questione di legittimità sollevata riguardava in particolare la presunta "disparità di trattamento" tra i debitori sottoposti a questa procedura - che di fatto riconosce al concessionario una facoltà che, esercitata a discrezione, consente di evitare l'intervento del giudice dell'esecuzione - e quelli sottoposti alla procedura tradizionale. Una tesi che non ha però convinto la Corte: "**la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi - si legge nell'ordinanza - non crea né una lesione del diritto di difesa dell'opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori**". Ciò sia perché essi sono portatori di un mero interesse di fatto rispetto alla scelta tra l'una e l'altra modalità, sia perché "**non sussiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali**".

LEGITTIMO IL RECUPERO A TASSAZIONE DELL'IVA PAGATA A UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE HA RESO LA PRESTAZIONE

Cassazione, Sentenza n. 27574 del 20 novembre 2008

E' essenziale, per la detraibilità dell'Iva, la corrispondenza tra chi emette la fattura e il soggetto che esegue la prestazione.

E' questo, in sintesi, l'importante principio affermato dalla Cassazione (sentenza n. 27574, depositata il 20 novembre 2008), chiamata a pronunciarsi sulla detraibilità dell'imposta assolta da una società committente per un'operazione effettivamente esistente, ma eseguita da un soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura.

La pronuncia offre lo spunto ai giudici di legittimità per ribadire come sia necessario, in generale ai fini fiscali e in tema di Iva in particolare, l'identificazione del soggetto che ha emesso la fattura per la verifica - da parte dell'Amministrazione finanziaria - dell'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti. Ciò alla luce del presupposto che il costo sostenuto da un soggetto è un corrispettivo per chi ha fornito la prestazione, avuto riguardo al particolare meccanismo di applicazione dell'Iva, caratterizzato da un prelievo "a cascata" (rivalsa/detrazione), sulla base del quale se manca un anello della catena, la prova dell'adempimento dell'obbligazione erariale risulta assente.

Il fatto

L'ufficio finanziario aveva rettificato la dichiarazione Iva presentata da una società, recuperando l'imposta assolta in relazione a tre fatture passive emesse nei suoi confronti, in quanto concernenti operazioni inesistenti. Il soggetto che aveva emesso le fatture era, infatti, risultato privo dei mezzi e del personale occorrente per fornire le prestazioni fatturate.

Nei giudizi di merito, la società era riuscita a respingere le pretese dell'Amministrazione finanziaria, sui presupposti - rivelatisi errati nel giudizio di legittimità - che spettasse all'ufficio dimostrare la falsità delle fatture emesse e che fosse irrilevante la circostanza che le operazioni fatturate risultavano eseguite da un soggetto diverso da quello emittente i documenti.

La pronuncia della Cassazione

I giudici di legittimità hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa dell'Amministrazione finanziaria, sulla base del principio di diritto secondo cui in tema di Iva l'identificazione del soggetto che effettivamente abbia fornito la prestazione è essenziale ai fini del funzionamento dell'intero sistema dei controlli fiscali. La Suprema corte ha evidenziato che se le operazioni potessero essere fatturate *ad libitum*, da chiunque, a prescindere dall'effettività dell'operazione sottostante, sarebbe impedito il controllo sull'ammontare del prezzo effettivamente pagato (che il percettore deve dichiarare nei componenti positivi del reddito) e sull'adempimento degli obblighi Iva, posto che il contribuente che accetta una fattura emessa da un soggetto diverso dall'effettivo prestatore del servizio non consente all'Amministrazione finanziaria di controllare se il prezzo fatturato è (in tutto o in parte) pagato e se sia stata versata l'Iva dovuta.

Conseguentemente, ha affermato la Cassazione, **"Il dubbio sul soggetto che ha effettuato la prestazione, anche quando si ha la certezza che la prestazione stessa sia stata effettuata, non esclude la possibilità di recuperare il relativo costo e l'IVA apparentemente assolta"**.

Sotto il profilo probatorio, infine, i giudici hanno ribadito l'orientamento secondo cui, in tema di accertamento dell'Iva, qualora, come nella specie, l'Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, in quanto il soggetto emittente non aveva la struttura idonea per fornire la prestazione fatturata, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni (*cf* in senso conforme Cassazione, sentenza 21953/2007).

LA MANCATA COMPARIZIONE DEL QUERELANTE, NONOSTANTE LA SOLLECITAZIONE A COMPARIRE, NON COSTITUISCE RIMESIONE TACITA DI QUERELA.

Le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui, nel processo dinanzi al Giudice di Pace, all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dagli artt. 21, 28 e 30 D. Lgs. vo 28 agosto 2000, n. 274, **la mancata comparizione del querelante in corso di causa, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di querela**

COMPENSO AVVOCATO D'UFFICIO? NON È VINCOLATO ALLA SENTENZA

Corte di Cassazione, Sentenza n.42844/2008

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 42844/2008) ha stabilito che gli avvocati d'ufficio che hanno difeso la parte civile in un processo penale, possono pretendere il pagamento di una parcella superiore rispetto a quanto stabilito dal giudice con la sentenza fermo restando il limite delle tariffe. La Corte ha infatti affermato che *“nessuna disposizione di legge è rinvenibile nel senso di vincolare la liquidazione in favore del difensore alla misura fissata dal giudice penale in sentenza. Ed anzi, nel sistema previsto dal T.U. citato (ed anche dalla precedente normativa) esiste una disposizione che è di segno opposto, laddove si precisa, con l'art. 82 sopra già richiamato, che la liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi tariffari. E' dunque evidente che si può verificare che nella liquidazione effettuata dal giudice penale vengano superati i valori medi, ciò che comporterebbe, se si dovesse ritenere comunque vincolante anche nei confronti del professionista tale liquidazione, un superamento dei limiti del compenso al medesimo dovuto, difficilmente giustificabile”*.

La Corte ha poi aggiunto che *“è altresì evidente la difficoltà, anche dal punto di vista pratico, di coordinare le due liquidazioni, per la necessità, come già messo in evidenza il provvedimento impugnato, di un provvedimento a favore del difensore e per la assenza, si ribadisce, di ogni previsione normativa che stabilisca che il giudice penale debba uniformarsi al criterio di cui all'art. 82 del TU. Tali inconvenienti possono essere evitati riconoscendo l'autonomia delle due liquidazioni, secondo un principio che è stato già affermato da questa Corte, con recentissima sentenza del 2 luglio 2008 n. 26663 [...], che ha ritenuto che la disposizione dell'art. 541 cpp, co. 1, è intesa a regolare il regolamento delle spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concerne il primo in favore esclusivamente del secondo. L'onorario e le spese di cui all'art. 82 dpr n. 115 del 2002 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dallo stesso articolo 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile”*.

“Da ultimo – prosegue la Corte – può osservarsi che nella giurisprudenza civile di questa Corte è consolidato il principio che il cliente è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato e al procuratore da lui nominati ed il relativo ammontare viene stabilito dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito del procedimento monitorio (art. 636 c.p.c.) o del procedimento previsto dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese, da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono [...]. Principio che, in mancanza di una apposita disposizione in contrario, deve trovare applicazione anche con riferimento al patrocinio statale”.

ACCERTAMENTO FISCALE SUL CONTO CORRENTE DELL'AMMINISTRATORE

Cass., civ. Sez. V, Sentenza del 20/10/2008 n. 25473

In tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, (in virtù della quale le movimentazioni di denaro risultanti dai dati acquisiti dall'ufficio si presumono costituire conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente che il contribuente, nell'esercizio della propria professione, dimostri genericamente di aver fatto affluire sul proprio c/c bancario somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica di ogni singola movimentazione del conto, diversamente la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato.

Pertanto non basta che il contribuente adduca la qualità di amministratore di condominio ma è necessario fornisca la prova specifica.

IL RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA COSTITUISCE ATTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 27287 del 14 novembre 2008

L'avvenuta sostituzione della caldaia per vetustà e lo spostamento della centrale per adeguarla alle nuove normative antincendio costituiscono atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto semplicemente a ripristinare la funzionalità dell'impianto e non a creare una modificazione sostanziale o funzionale della cosa comune.



PER IL RISCALDAMENTO AUTONOMO NON SERVE PIÙ L'UNANIMITÀ DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 26822 / 2008

E' proprio il passaggio al riscaldamento autonomo a conseguire il perseguimento della finalità di risparmio energetico a cui tende la normativa.

Per questo tutti i condomini debbono partecipare alla spesa, anche quelli che non sono d'accordo. In particolare, la sentenza 26822 della seconda Sezione civile sottolinea che la

normativa approvata con dpr 412/93 «è finalizzata al conseguimento del risparmio energetico, sicché essa consente alla maggioranza dei condomini, escludendo la necessità dell'unanimità, di decidere la dismissione dell'impianto di riscaldamento centralizzato e la sostituzione di esso con impianti autonomi rispondenti alle caratteristiche di legge».

Ne consegue che «non è più consentito alla minoranza dissidente di mantenere in esercizio il dismesso impianto, risolvendosi una tale eventualità in un dispendio maggiore di energia e non di quel risparmio perseguito dalla legge».

La Cassazione accogliendo la protesta del condominio ha sottolineato che non solo «la canna fumaria non può che essere un bene comune la cui installazione e manutenzione deve necessariamente gravare su tutti i condomini nelle proporzioni millesimali previste», ma ha sottolineato pure che il passaggio del riscaldamento da centralizzato ad autonomo consente anche quel «risparmio energetico» previsto dalla legge per cui «tutti i condomini devono partecipare alle spese per l'installazione». Condomini dissidenti inclusi.

SOLO L'ASSEMBLEA È UNICA DEPOSITARIA DEL POTERE DISCREZIONALE DI DECIDERE COSA SIA CONFORME E COSA NON SIA CONFORME AL DECORO ARCHITETTONICO

Tribunale Torino, Sez. 3 Civile, Sentenza del 09/01/2008, n. 167

Al tribunale è precluso ogni intervento, essendo l'assemblea l'unica depositaria del potere discrezionale di decidere cosa sia conforme e cosa non sia conforme al decoro architettonico, né potendosi il tribunale sostituire al riguardo, atteso che il giudizio ex articolo 1137 del codice civile è confinato ai profili di strettissima legittimità e non di merito delle vicende condominiali. (nella specie veniva contestata l'installazione dei condizionatori)

LEGITTIMAZIONE PASSIVA ALL'ADEMPIMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI DI UN APPARTAMENTO CONCESSO IN USUFRUTTO

Cassazione civ., Sez. II, del 28 agosto 2008, n. 21774

In tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, gli oneri condominiali afferenti alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1004 c.c., sono a carico dell'usufruttuario, il quale, pertanto, è provvisto della relativa legittimazione passiva. Mentre gli oneri condominiali afferenti riparazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 1005 c.c., rimangono a carico del nudo proprietario.

Non è consentito all'assemblea interferire sulla imputazione e sulla ripartizione dei contributi stabiliti dalla legge in ragione della loro natura, non rientrando nei suoi poteri introdurre deroghe che verrebbero a incidere su diritti individuali.

IL SINGOLO CONDOMINO NON PUÒ ATTRARRE IL BENE COMUNE NELL'ORBITA DELLA PROPRIA DISPONIBILITÀ ESCLUSIVA

Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, Sentenza del 06/11/2008, n. 26737

Il pari utilizzo delle parti comuni deve essere sempre garantito in condominio. L'articolo 1102 cod. civ. vieta al singolo partecipante di attrarre la cosa comune nell'orbita della propria disponibilità esclusiva mediante un uso particolare e l'occupazione totale e stabile e di sottrarlo in tal modo alle possibilità attuali e future di godimento degli altri contitolari, estendendosi il diritto di ciascuno nei limiti della quota su tutta la cosa.

CONDOMINI MOROSI, L'AMMINISTRATORE PUÒ CHIEDERE UN DECRETO INGIUNTIVO ANCHE SULLA BASE DEL BILANCIO PREVENTIVO

Suprema Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza n. 24299 del 29/09/2008

Per il recupero della morosità condominiale l'amministratore può riscuotere le quote degli oneri condominiali in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza n. 24299, depositata lo scorso 29 settembre 2008, annullando con rinvio una sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva annullato un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di alcuni condomini morosi in quanto non risultava ancora approvato il bilancio consuntivo.

CASSAZIONE: VIDEOSORVEGLIANZA NEI CONDOMINI? E' LECITA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 44156/2008

La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 44156/2008) ha stabilito che è lecita la videosorveglianza nei condomini e ciò anche se è a discapito della privacy. Nel caso di specie, la Corte ha infatti osservato che "non era certamente volontà dell'imputato, che secondo le stesse sentenze di merito aveva installato l'impianto solo per ragioni di sicurezza esterne, riprenderne anche aspetti della vita privata dei suoi vicini all'interno della loro casa: e di tanto danno atto indirettamente le stesse decisioni di merito, evidenziando che l'angolazione delle telecamere consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un poggiatesta, non interessandosi affatto del tipo e della estensione di tale visuale, e, soprattutto, ricordando che l'imputato aveva fornito ai vicini la possibilità di controllare quanto visualizzato dalle telecamere [...] mediante i televisori all'interno delle loro case. Sicchè può concludersi che, in relazione alla ripresa di immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in ambito domiciliare protetto, difetta comunque l'elemento soggetto del reato".

L'ESPOSIZIONE ALL'AMOSITE PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA COME CAUSA DI TUMORE ANCHE A DISTANZA DI MOLTI ANNI.

Cassazione penale, sez. IV, Sentenza n. 42128 del 1 dicembre 2008.

Considerata l'ormai certa azione carcinogenetica dell'amianto nonché il lungo periodo di latenza del mesotelioma pleurico, che varia da 20 a 40 anni, è possibile individuare, anche a distanza di molti anni (nella fattispecie oltre 20 anni), il nesso causale tra l'esposizione alla sostanza tossica sul luogo di lavoro e l'insorgere della patologia tumorale. In particolare l'amosite, che costituisce una varietà di amianto, è stata ritenuta dagli studi recenti come la principale causa delle patologie respiratorie per via delle microscopiche dimensioni della fibra facilmente penetrabile negli alveoli polmonari. La quantità e la durata dell'esposizione sono irrilevanti in quanto l'amosite è particolarmente efficace nell'innescare il meccanismo tumorale per le ridotte dimensioni della fibra e tale attività non dipende significativamente dalla dose per cui anche l'inalazione di poche fibre può essere eziologica.

CASSAZIONE: SEZIONI UNITE DICONO NO AL DANNO ESISTENZIALE.

Corte di cassazione, Sentenza n.26972/2008

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a mettere fine ad un contrasto giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno esistenziale. L'infelicità, secondo gli Ermellini, non può essere risarcita giacchè, sottolinea la Corte non è possibile invocare "diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità" per poterli dire risarcibili. In sostanza spiegano le Sezioni Unite non esiste "il diritto ad essere felici". Questa decisione è ribadita in quattro sentenze delle sezioni unite civili che dicono tutte no al riconoscimento del 'danno esistenziale'. "Il danno non patrimoniale -scrivono i giudici della Corte - e' categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non puo' farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata 'danno esistenziale' perchè attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non e' voluta dal legislatore ordinario". In questo modo, chiarisce la Corte "sono palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato tutela la giustizia di prossimità". Niente risarcimento dunque per danni alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva al diritto ad essere felici. Fuori dei casi stabiliti dalla legge ordinaria, "solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato e' fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale".

CASSAZIONE: ANCHE IL TELEFONINO È UN MEZZO DI SUSSISTENZA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 45809/2008

Anche il telefonino va considerato un "mezzo di sussistenza" né più né meno come lo sono la casa ed il cibo. E' quanto afferma la Corte di Cassazione che nella motivazione di una sentenza (la n. 45809/2008) chiarisce come "nell'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza devono ritenersi compresi non più e non soltanto mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio) ma anche gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana". E così secondo gli Ermellini sono da considerarsi mezzi di sussistenza i mezzi di comunicazione, l'abbigliamento, i libri d'istruzione per i figli minori e i mezzi di trasporto. Naturalmente il carattere più voluttuario di questi mezzi di sussistenza fa sì che debbano essere erogati "in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato". La decisione è stata presa dalla Sesta Sezione Penale della Corte che si è occupata del caso di un padre separato che era stato denunciato dalla ex moglie perché si era limitato a versare solo saltuariamente somme di denaro comunque inferiori all'importo mensile del mantenimento giudizialmente stabilito. Condannato in primo e in secondo grado per omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in favore dell'ex consorte e del figlio minore l'uomo si è rivolto alla Suprema Cassazione sostenendo anche di essere impossibilitato a versare l'intera somma alla precedente famiglia a causa di motivi di salute e dovendo comunque mantenere una figlia di secondo letto. I giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso rimarcando la colpa dell'imputato nella mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza sia "nelle sue componenti oggettive che in quelle soggettive (la decisione di primo grado segnala che l'imputato non si è mai curato di incontrare il figlio minore, tenendo un atteggiamento di indifferenza verso le sorti del bambino e dell'ex moglie, nel contempo avendo dato vita ad una nuova unione coniugale da cui è nata un'altra figlia)".

VETRI SCURI NELLE AUTO? NON SALVANO DALLA MULTA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26488/2008

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 26488/2008) ha stabilito che i vetri scuri non salvano dalla multa l'automobilista che è alla guida senza cintura di sicurezza perché l'agente che rileva l'infrazione le può vedere ugualmente. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo". E ancora. La Corte ha inoltre aggiunto che "l'uso delle prescritte cinture di sicurezza non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente accertatore; pertanto, se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per ipotizzare un errore materiale da parte dei verbalizzanti, deve attribuirsi pieno valore probatorio al verbale da essi redatto". Con questa decisione la Corte ha escluso che "la circostanza che i vetri dell'autovettura del [...] fossero bruniti [...] non impediva la visualizzazione delle cinture di sicurezza all'interno dell'autovettura, avuto riguardo alle modalità dell'accertamento".

ADOZIONI? IL LEGAME DI SANGUE NON È DETERMINANTE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26371/2008

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 26371/2008) ha stabilito che nelle adozioni, il legame di sangue a volte passa in secondo piano rispetto alla procedura, ovvero che . non è sufficiente per far cadere lo stato di adottabilità di un minore il fatto che uno zio si sia espressamente dichiarato disponibile a tenere il bambino con sé. In tali ipotesi, precisa la Corte, occorre una valutazione in concreto circa il rapporto fra il piccolo e il parente che si dica disposto a occuparsene. Gli Ermellini hanno quindi chiarito che "ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, la dichiarata disponibilità di uno dei parenti entro il quarto grado ad occuparsi del minore non è sufficiente, di per sé, ad escludere la situazione di abbandono, dovendo comunque il giudice accertare in concreto che detta disponibilità, pur dettata da sinceri propositi, non appaia meramente velleitaria ed obiettivamente inattuabile, alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa viene manifestata [...] dovendo la stessa essere suffragata da elementi oggettivi che la rendano credibile".



COMUNE RITARDA LE NOZZE? DEVE RISARCIRE IL DANNO

Corte di Cassazione, Sentenza n.27407/2008

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza 27407/2008) ha stabilito che i comuni sono responsabili del ritardo nella celebrazione di un matrimonio e debbono risarcire il danno che da tale ritardo si può essere verificato. Sulla scorta di tale principio la Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento ad una donna della Capitale che proprio per il ritardo imputabile al Comune non era riuscita a celebrare in tempo le nozze con il suo compagno in fin di vita. La donna aveva insistito perchè il suo matrimonio fosse celebrato "nel più breve tempo possibile" segnalando proprio il fatto che il suo compagno era rimasto solo pochi giorni di vita. La "rigida burocrazia" però non è riuscita a fissare le nozze a breve e l'uomo era deceduto dieci giorni prima della data messa in calendario dal Comune. La donna a quel punto ha chiesto il risarcimento dei danni anche per aver perso la pensione di reversibilità. Il Tribunale di Roma in prima istanza le aveva così riconosciuto un risarcimento di circa 300 mila euro, somma a cui successivamente venivano aggiunti altri 100 mila euro dalla Corte d'Appello per la perdita della quota del patrimonio ereditario che le sarebbe spettato. Ricorrendo in Cassazione il Comune aveva sostenuto che il ritardo non era imputabile alla pubblica amministrazione ma "ad una serie di circostanze sfortunate" e che sarebbe stata comunque necessaria la produzione di una certificazione che attestasse la capacità di intendere e di volere del partner in imminente pericolo di vita. La Suprema Corte ha respinto il ricorso sottolineando che l'art. 101 c.c. "non richiede la produzione di certificazione che attesti anche la capacità di intendere e di volere di chi, a causa dell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, intenda sposarsi a prescindere dalla pubblicazione". In ogni caso, aggiunge la Corte, "l'ufficio comunale aveva comunque ricevuto senza obiezioni il giuramento" del partner in fin di vita e per questo il rifiuto di celebrare rapidamente il matrimonio "connesso alla preventiva mancanza di quella certificazione, pur non richiesta dalla legge, non appariva sotto alcun profilo giustificato".

SEZIONI UNITE, LA PRESCRIZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA PRODOTTO DA INCIDENTI STRADALI È DI 5 ANNI. ANCHE SE MANCA QUERELA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 27337/2008

Ancora un dietrofront della Cassazione che rivede le sue posizioni in tema di prescrizione del danno da incidenti stradali. Le Sezioni Unite della Corte infatti con una decisione di contenuto diametralmente opposto a quella adottata nel 2002 ha stabilito che il risarcimento del danno per lesioni provocate da incidenti stradali è di cinque anni (invece che 2) anche se contro il responsabile del sinistro non sia stata proposta querela e non sia comunque iniziato un procedimento penale. La sentenza (n. 27337/2008) fornisce una nuova interpretazione dell'articolo 2947 del Codice Civile, norma che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. L'articolo, con riferimento al danno prodotto dalla circolazione di veicoli, stabilisce che il diritto al risarcimento si prescrive in due anni ma se il fatto è considerato dalla legge come reato (come nel caso appunto di lesioni alla persona) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Sino ad oggi, sulla base della decisione del 2002, la mancata presentazione della querela per reati perseguibili a querela di parte comportava la prescrizione biennale. Ora i Giudici del Palazzaccio hanno cambiato rotta ribaltando i principi che le stesse sezioni unite avevano enunciato nella sentenza 5121 del 2002. Ora in sostanza non serve più la querela per allungare il termine di prescrizione del diritto al risarcimento e questo perchè è lo stesso giudice civile a poter accertare in concreto la natura dell'illecito (civile e penale) che ha prodotto il danno alla persona. Ecco il principio enunciato dalla Corte "Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto



IL MARITO È CORROTTO ED EVASORE, IL CONTO LO PAGA ANCHE LA MOGLIE



Cassazione, sezione penale, Sentenza n. 44940 del 2 dicembre 2008

Nel caso in cui sia stata posta in essere la misura della confisca prevista dagli articoli 322-*ter* del codice penale e 12-*sexies* del Dl 306/1992, non giova al contribuente una contestazione generica in ordine alla titolarità di somme di denaro detenute presso istituti di credito in conti cointestati con il coniuge convivente, dovendosi fornire concreta dimostrazione dell'imputazione in parti uguali del saldo attivo, al pari della disponibilità delle somme depositate su conti correnti intestati al coniuge. Con la sentenza n. 44940 del 2 dicembre 2008, la Cassazione (sezione penale) è, pertanto, arrivata a una nuova e ancora più dura presa di posizione sulla confisca per equivalente. In

particolare, i giudici hanno affermato che è legittimo il sequestro dei conti correnti bancari personali della moglie dell'imprenditore corrotto e, altresì, accusato di evasione fiscale. Tale "operazione" è fattibile, sebbene alla donna non sia direttamente o indirettamente imputabile il giro di affari del marito. In particolare, la Suprema corte ha confermato una serie di sequestri disposti nei confronti di tre imprenditori, e della moglie di uno di questi, nell'ambito di una associazione per delinquere sgominata dalla Guardia di finanza del nucleo operativo di Brescia, che aveva portato agli arresti dei tre imputati e alla confisca dei conti bancari della moglie di uno degli accusati (oltre ai conti della società e agli immobili). La confisca delle somme depositate sui conti correnti è avvenuta sulla base, come anticipato, degli articoli 322-*ter* del codice penale e 12-*sexies* del Dl 8 giugno 1992, n. 306 (convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356). Norme che prevedono, tra l'altro, la confisca obbligatoria dei beni di cui abbia la disponibilità chi sia stato condannato (o colui al quale sia stata applicata la pena *ex* articolo 444 cpp) per il delitto di corruzione. I ricorrenti avevano contestato la legittimità della confisca - *ex* articolo 322-*ter*, comma 1 - delle somme di danaro depositate sul conto corrente bancario intestato alla sola moglie dell'imputato. Infatti, secondo gli avvocati, la norma opererebbe solo con riguardo ai beni nella disponibilità dell'imputato e non già nei confronti di beni intestati a un terzo estraneo al reato, come nel caso di specie. I ricorrenti avevano, inoltre, evidenziato come il Gip, nel dispositivo per la confisca dei beni, avesse richiamato e applicato il decreto legge 306/1992, articolo 12-*sexies*, di cui non si era data alcuna giustificazione nella motivazione, in cui era stato richiamato solo l'articolo 322-*ter* codice penale. Per la difesa dei coniugi, quindi, sembrava evidente la contraddittorietà e la mancanza di motivazione. In ogni caso, qualora si fosse ritenuto applicabile il Dl 306/1992, articolo 12-*sexies*, il provvedimento sarebbe stato privo di motivazione, in quanto il Gip non aveva indicato alcuna ragione sulla base della quale ritenere le somme di danaro, depositate sul conto corrente bancario intestato alla sola moglie, nella disponibilità dell'imputato. In proposito - ribadivano i difensori - non opererebbe alcuna presunzione, trattandosi di beni formalmente intestati a terzi. Nessun problema per il denaro depositato sui conti correnti cointestati all'imprenditore e alla moglie, spiega la Suprema corte. La mera contestazione non può, in mancanza di una prova che dimostri la reale consistenza degli incrementi di propria pertinenza, accreditare la presunzione che le somme in deposito siano spettanti a ciascuno dei cointestatari in parti uguali. Nel caso esaminato, essendo il cointestatario la moglie convivente dell'imputato, era evidente che il marito ne avesse comunque la disponibilità piena (si vedano in tal senso le sentenze della Cassazione, sezione 6, n. 40175 del 14 marzo 2007 e n. 24633 del 29 marzo 2006). Corretta e logica - e non sindacabile in sede di legittimità, anche a fronte delle generiche e apodittiche affermazioni a sostegno del ricorso sul punto - appare, poi, la decisione del Gip di convalidare il sequestro, dato che l'imputato aveva sicuramente anche la disponibilità del denaro depositato sul conto corrente intestato alla moglie con lui convivente.

GEOMETRA, PROFESSIONE SEMPRE PIÙ «ROSA»: RECORD DI ALLIEVE



Crescono le studentesse che vogliono diventare geometri. E questa professione, a quanto pare, ha un futuro sempre più «in rosa». All'Istituto tecnico Quarenghi di Bergamo si è arrivati a un aumento di presenze femminili non indifferente: uno studente su quattro è donna. Il preside dell'istituto, Patrizio Mercadante, sottolinea: «Le ragazze scelgono questa scuola con la prospettiva di frequentare poi Architettura. Comunque, questo incremento ha stimolato una sana competizione. Tant'è vero che mai si erano visti così tanti 100 alla maturità del Quarenghi. Ben

nove. È stato il primo anno». Non solo: attestati di merito per il Quarenghi arrivano anche dal mondo universitario; la scuola di Bergamo, infatti, si è aggiudicato il premio di «Best High School» del Politecnico di Milano per l'anno accademico 2007-2008: tra i primi 20 classificati ai test d'ammissione, infatti, ben otto erano dell'Istituto per geometri di Bergamo.



PARI OPPORTUNITA': CARFAGNA, OGGI FARE FIGLI E' ATTO DI EROISMO

Oggi per una donna fare un figlio "e' quasi un atto di eroismo". Ne e' convinta il ministro per le Pari opportunita' Mara Carfagna, che nella sua audizione di fronte alle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera ha posto con forza l'accento sul problema dell'occupazione femminile e della maternita'."Stiamo lavorando - dice il ministro - ad una nuova disciplina sulla conciliazione", per

"semplificare e deregolare il mercato del lavoro e per liberare imprese e lavoratori da adempimenti formali, facilitando la flessibilita' degli orari". "Gli asili nido - ha osservato - sono pochi, costano molto, sono concentrati nel centro nord, hanno orari limitati", insomma "siamo ben lungi dagli obiettivi europei che vorrebbero una copertura del 33% dei bimbi tra gli 0 e i 3 anni, con l'Italia ferma al 9,9". "Priorita' numero uno della politica economica e sociale del governo" diventa dunque supportare il lavoro delle donne che e' tra i piu' bassi in Europa e si concentra nei ruoli meno dirigenziali." L'occupazione femminile e' al "46,6%- sottolinea Carfagna- la presenza nei Cda e' tra i 3 e il 5% e le donne alla Camera sono il 21%, il 18 al Senato". E al Sud c'e' una "miniera di capitale umano inutilizzato". Far lavorare le donne, insomma, porterebbe "benefici straordinari" anche al Pil che salirebbe del 17%. Il ministro ha poi ricordato - nella sua relazione - le misure a favore dei minori (istituzione del garante nazionale e osservatorio contro la pedofilia e la pedopornografia),e contro la prostituzione anche minorile. Poi grande attenzione alla tutela della salute delle donne, ai temi dell'immigrazione,della disabilita' e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, che la Carfagna considera "una delle priorita' specifiche del suo ministero".(fonte : AGI)



GINECOLOGIA: 4 DONNE SU 10 COLPITE DA ANSIA CICOGNA A COMANDO

Cresce l'ansia da 'cicogna a comando' che dopo i 32 anni colpisce quattro donne su dieci.

E' quanto emerso al congresso della Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia che in una nota precisa "e' l'ansia di non vedere arrivare la cicogna dopo un mese di tentativi", che colpisce 4 donne su 10, intorno ai 32 anni. "E' l'ansia di aver aspettato troppo e, quindi, di veder svanire il sogno: basta uno o due mesi senza che la cicogna si sia presentata ed ecco che le donne arrivano dal ginecologo chiedendogli, quasi a comando, un figlio subito e perfetto".

E se a tentar di diventare madre "e' una donna di 35 anni, l'ansia della 'cicogna a comando' colpisce 8 donne su 10. Ma la quota arriva a 10 donne su 10, indipendentemente dall'eta', quando la cicogna non arriva dopo 5-6 mesi di tentativi. L'ansia da figlio subito, cresce con il crescere dell'eta' delle donne. "Le donne hanno bisogno di essere piu' informate e meglio informate", spiega Massimo Moscarini, Ordinario di Ostetricia e Ginecologia alla Sapienza Universita' di Roma, "perche' solo con una corretta educazione si possono evitare ansie e paure che sono alla base di comportamenti a volte dannosi". (AGI)

NUOVE REGOLE PER SMALTIRE PILE E BATTERIE

E' entrato in vigore il **18 dicembre 2008** - dopo essere stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008 - il decreto legislativo n.188 del 20 novembre 2008 che recepisce la direttiva europea 2006/ 66/CE sulla produzione e il riciclo di pile e accumulatori, che abroga la direttiva 91/157/CEE. Il provvedimento - attraverso la definizione di un sistema di regole per la gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti - si propone di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di pile ed accumulatori, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualita' dell'ambiente. Il sistema e' improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilita' dei produttori di pile e di accumulatori ai quali si chiede di sovvenzionare tutte le operazioni, dall'informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonche' di finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori. Sono dunque i produttori che d'ora in poi debbono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato. La direttiva prevede disposizioni che disciplinano la raccolta, il ritiro e la produzione di tutti i tipi di pile, fissando obiettivi che devono essere raggiunti a livello nazionale.

Dossier "Nuove regole per smaltire pile e batterie"

OTTIMIZZAZIONE DEL PC

Con pochi clic del mouse è possibile eliminare dal computer tutto ciò che ne rallenta l'operatività. È semplice rimuovere programmi non utilizzati, organizzare il disco rigido e riportare il PC alla velocità originaria.

Introduzione L'utilizzo intensivo del PC richiede la messa a punto periodica del disco rigido. La manutenzione non richiede molto tempo. Per organizzare e riordinare il disco rigido e mantenerlo sempre in perfetta efficienza, è sufficiente eseguire ogni tre mesi circa le quattro operazioni descritte di seguito.



1. Rimozione di elementi inutili e vecchi programmi Cominciare il "processo di pulizia" osservando le icone di selezione rapida disposte sul desktop. Se non sono indispensabili per un rapido accesso, è opportuno cancellarle o disattivarle utilizzando il tasto destro, dal momento che per visualizzarle il PC impiega all'avvio un certo tempo.

Quindi procedere con l'organizzazione in cartelle di tutti i file, immagini e MP3 singoli distribuiti sul desktop. È un'ottima occasione per controllare i contenuti delle cartelle già create ed eliminare file doppi o non più utilizzati. Microsoft® Windows® XP dispone di cartelle già etichettate come "Documenti," "Immagini" e "Musica" per facilitare l'organizzazione dei file secondo il tipo ed eliminare dal desktop tutti gli elementi inutili.

Infine, se un determinato programma software, magari fornito con il PC, non è mai stato utilizzato nell'arco di un anno, considerarne l'eliminazione. Per eliminare un programma software:

1. Fare clic su **Start**.
2. Puntare su **Pannello di controllo** e fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
3. Fare clic sul programma software da eliminare.
4. Fare clic sul pulsante **Rimuovi** e seguire le istruzioni su schermo per avviare il processo di rimozione. In alternativa, è possibile utilizzare la funzione "Disinstalla" normalmente disponibile con il programma software. Indipendentemente dall'opzione scelta per eliminare il programma, ricordare sempre di svuotare il Cestino al **2. Cancellazione della cache**

Ad ogni visita di un nuovo sito Web, il contenuto viene memorizzato automaticamente nella cartella "File temporanei Internet", nota anche come cache. Questi file rallentano la velocità del disco rigido in quanto occupano una notevole quantità di spazio. Questi file possono essere eliminati con la funzione "Strumenti" di Microsoft® Internet Explorer. Per svuotare la cache di Internet Explorer:

1. Fare clic su **Strumenti** e quindi su **Opzioni Internet**.
2. Nella sezione **File temporanei Internet**, fare clic su **Elimina file**.

3. Pulizia supplementare Pulitura disco, un pratico strumento fornito con Windows® XP, consente di ordinare ed eventualmente eliminare tutti i file inutilizzati e temporanei, liberando spazio sul disco e velocizzandone l'operatività. Per accedere a Pulitura disco:

1. Fare clic su **Start** e puntare su **Programmi**.
2. Puntare su **Accessori** e quindi su **Utilità di sistema**.
3. Fare clic su **Pulitura disco**.
4. Nel menu a discesa scegliere l'unità da scansare, quindi fare clic su **OK**.
5. È necessario attendere che venga calcolato lo spazio disponibile per la pulitura. L'operazione richiede qualche minuto.
6. Fare clic sulla scheda "**Pulitura disco**" e quindi selezionare le caselle di controllo accanto ai tipi di file che si desidera eliminare.
7. Fare clic su **OK** per avviare il processo di pulitura. Possono essere necessari anche diversi minuti, secondo la quantità di file da eliminare.

4. Deframmentazione del disco rigido Tutti i dati relativi al lavoro eseguito sul PC vengono memorizzati sul disco rigido in modo non ordinato, dove lo spazio è disponibile. Si immaginino, come esempio, i capitoli di un libro sparsi in posti diversi della casa. Quando viene aperto un determinato file, il PC raccoglie dai vari punti tutti questi "capitoli" (dando origine al tipico ronzio che è possibile udire).

Utilità di deframmentazione dischi è un altro potente accessorio incluso in Windows® XP. L'utilità, riorganizzando i dati sparsi nel disco rigido, sposta i file maggiormente utilizzati all'inizio del disco rigido, in modo da essere caricati più rapidamente e da favorire il funzionamento efficiente del PC. Per accedere a Utilità di deframmentazione dischi:

1. Fare clic su **Start** e puntare su **Programmi**.
2. Puntare su **Accessori** e quindi su **Utilità di sistema**.
3. Fare clic su **Utilità di deframmentazione dischi**.

4. Una volta aperta l'utilità, fare clic sul pulsante "**Analizza**", che visualizzerà il tempo necessario per la deframmentazione. Questa fase può richiedere anche ore, a seconda del numero di file presenti sul disco rigido.

5. Dopo l'analisi del disco rigido effettuata dall'utilità di deframmentazione, procedere seguendo le istruzioni su schermo. Nella parte inferiore della finestra dell'utilità viene visualizzata la progressione della deframmentazione, che può essere interrotta o sospesa temporaneamente facendo clic su "Arresta" o "Sospendi." Anche se è possibile utilizzare il PC durante la deframmentazione, tutte le applicazioni risultano rallentate. Pertanto è opportuno utilizzare l'Utilità di deframmentazione dischi quando non si utilizza il PC, ad esempio di notte. Tenere presente che per una deframmentazione completa e corretta è necessario avere sul disco rigido almeno il 15% di spazio libero. Se lo spazio disponibile è inferiore al 15%, l'utilità eseguirà solo una deframmentazione parziale. Per aumentare lo spazio libero sul disco rigido, eliminare altri file non utilizzati oppure spostarli su un'altra unità o dispositivo, come ad esempio un disco rigido esterno. Se il disco rigido del PC viene organizzato e pulito regolarmente come descritto, funzionerà sempre correttamente.

IL MOUSE HA 40 ANNI, MA IL FUTURO È INCERTO



Il primo, 40 anni fa, era in legno quadrato con due rotelline sotto e un bottone rosso sopra per essere attivato, non aveva per niente l'aspetto di un topo, ma venne chiamato «mouse» dal suo inventore. Era il 9 dicembre del 1968 quando un visionario dell'hi-tech, Douglas Engelbart dello Stanford Research Institute lo presentò a un gruppo di esperti di computer, per dimostrare che si poteva

entrare dentro un documento e modificarlo dal suo interno muovendo un piccolo aggeggio sul tavolo di lavoro. Da quel momento il mouse è diventato un oggetto indispensabile per chi sta al computer, tanto che chi ne abusa sviluppa una particolare tendinite detta, appunto, «sindrome da mouse» (per la precisione è l'infiammazione del nervo ulnare, causata dalla continua pressione del dito e del braccio sullo strumento). Certo per il «topo» non è stato subito successo. Nel 1972, un dipendente della Xerox, Bill English, creò una versione avanzata dello strumento, con una sfera in basso, per permettergli di andare in ogni direzione. Ma rimase ancora in ombra, finché Steve Jobs, il fondatore della Apple, un talent scout dell'informatica, lo notò a una dimostrazione della Xerox e lo adottò nel 1984, per il lancio di Lisa, il primo personal computer con un mouse monotasto. Lo seguirono a ruota i concorrenti Ibm e Microsoft.

NELL'ERA DEL TOUCH SCREEN - Ornato di una sferetta di scorrimento, poi incorporato nel personal computer, prima a sfera, poi supersensibile al tocco, il mouse sembra destinato a scomparire nell'era del *touch screen*. Con l'introduzione e l'enorme successo del *multi-touch*, e della tecnologia Wiimote (un *controller* senza fili) ci si chiede che fine farà l'amato «topo» e come andremo a puntare in futuro. (fonte: Il Corriere della Sera)



IN ARRIVO BIBLIOTECA DIGITALE UE CHE APRE LE PORTE A TESTI RARI

Ammirare la Gioconda senza fare la coda al Louvre e dover pagare il biglietto o accedere a testi rari e antichi quasi sempre inaccessibili al pubblico: sono queste alcune delle possibilità offerte da Europeana, la nuova biblioteca digitale dell'Ue. Sul nuovo portale europeo multilingue www.europeana.eu,

sono a portata di click due milioni di opere messe a disposizione dai paesi membri dell'Unione, tra cui testi rari custoditi nelle biblioteche nazionali di tutto il continente e una ricca collezione di opere d'arte pittorica, musicale, cartografica, oltre che manoscritti, giornali e persino riproduzioni in digitale di antiche navi. Secondo quanto riferisce la Commissione Ue in una nota, l'obiettivo del commissario per l'Informazione e i Media Viviane Reding è di arrivare a 10 milioni entro il 2010. La biblioteca digitale europea rientra nell'iniziativa 2010, adottata dalla Commissione il 1° giugno 2005, e mira a favorire l'accesso a tutti i cittadini, ovunque si trovino, al patrimonio culturale e scientifico europeo.

Gli stati membri sono stati sollecitati dal commissario lo scorso agosto ad investire ed intensificare gli sforzi nella catalogazione digitale del materiale e nel superare le controversie legate ai diritti di copyright, ma il progetto, appoggiato dal Parlamento europeo nel 2007, prevede lo stanziamento di altri 69 milioni di euro attraverso il programma di ricerca europeo tra il 2009 e il 2010, e nello stesso periodo di ulteriori 50 milioni di euro tramite la sezione dedicata all'informazione del programma competitività ed innovazione. La biblioteca digitale europea sarà uno strumento rapido e di facile uso per accedere ai libri e alle opere d'arte europee, nel proprio paese o all'estero; grazie ad essa, ad esempio, uno studente ceco potrà consultare la British Library senza andare a Londra o un irlandese appassionato di arte potrà ammirare la Gioconda senza fare la coda al Louvre". (Fonte: Reuters)



WEB: MUTUI, CASA, LAVORO TRA LE PAROLE PIÙ RICERCATE SU GOOGLE.IT

Gli italiani sempre più avidi di informazioni su legge finanziaria, mutui, lavoro, casa e istruzione, almeno secondo quanto rivela il web. Sono infatti queste alcune tra le chiavi di ricerca più digitate su Google.it, popolare sito di web search, secondo Zeitgeist 2008, la rassegna annuale dei termini più cercati sul sito fondato da Larry Page e Sergey Brin disponibile su www.google.com/zeitgeist2008. Mentre cresce l'interesse degli italiani verso social network e tecnologia, come dimostrano il primo posto assoluto per la chiave "YouTube" e il settimo per "iPhone", permane la preoccupazione per lavoro e casa, al terzo e quarto posto, e per i temi della scuola, con la parola istruzione in ottava posizione. E una maggiore attenzione degli internauti della penisola su temi economici rispetto al 2007, complice probabilmente la crisi finanziaria globale, è dimostrata dall'aumento quest'anno della ricerca delle chiavi "finanziaria 2008" e "mutui". Gli italiani si sono dimostrati sensibili poi a temi di attualità, come la vicenda di Roberto Saviano, giornalista napoletano autore del libro "Gomorra" che vive sotto scorta, e il cui cognome è al settimo posto della classifica di parole con il maggior incremento tra 2007 e 2008. Al primo posto tra le chiavi di ricerca in ascesa in Italia trionfano le Olimpiadi di Pechino -- al secondo della classifica mondiale, precedute da "Sarah Palin" --, al secondo "Facebook", sito di social network che quest'anno ha registrato un vero e proprio boom di iscrizioni nel nostro paese, e al terzo Barack Obama, il presidente eletto degli Stati Uniti d'America. Secondo le classifiche tematiche di Zeitgeist 2008, rottamazione, Gpl, metano, fotovoltaico, pannelli solari sono tra le parole più ricercate in tema di incentivi, tra le ricette vince la tradizione con ai primi posti le parole pane, pizza, crostata, tiramisù, e in musica hanno la meglio in popolarità i concerti di Vasco Rossi, Ligabue e Madonna. I reality show sbaragliano la concorrenza in fatto di intrattenimento in tv, con gli Amici di Maria (De Filippi), il Grande Fratello, la Talpa, l'Isola dei Famosi tra i primi dieci, anche se al primo ci sono i suggerimenti legali dei giudici di Forum e al settimo il giornalismo d'inchiesta di Milena Gabanelli nella trasmissione Report.

ANORESSIA E BULIMIA: UN AIUTO DAL WEB

Il ministro per la gioventù, Giorgia Meloni, insieme ai sottosegretari alla Salute, Ferruccio Fazio e Francesca Martini, ha presentato il portale dedicato all'anoressia e alla bulimia www.timshel.it, uno degli strumenti individuati per affrontare i fenomeni legati ai disturbi del comportamento alimentare, in preoccupante diffusione tra i giovani e giovanissimi. Per affrontare questo fenomeno sono al lavoro la sinergia di competenze che fanno capo al Ministro della Gioventù, in accordo con il Ministero del Welfare - Salute e in collaborazione con l'ospedale Bambin Gesù di Roma. L'idea di utilizzare la rete internet per sostenere le azioni di prevenzione dei disturbi alimentari prende origine dalla constatazione del diffondersi di blog e siti che fanno dell'anoressia e della bulimia un vero e proprio culto. Un fenomeno dilagante e preoccupante su cui il Governo ha deciso di intervenire su più fronti, tentando di offrire un'alternativa, proprio nella rete, con notizie positive date da esperti nel linguaggio adoperato dai giovani, come email, chat e forum". Il progetto si articola su due direttrici: la prima è mettere a disposizione di adolescenti, operatori educativi, specialisti, un luogo della rete dove si possano trovare informazioni, scambiare idee e confrontarsi. Il secondo aspetto del progetto è fornire riferimenti sui centri specializzati, sui luoghi dov'è possibile incontrare specialisti e anche supportare l'azione dei medici di famiglia, degli educatori e ovviamente anche delle famiglie, che sono necessariamente coinvolte nella gestione di tali disturbi. Il portale [timshel.it](http://www.timshel.it) apre una porta per costruire un messaggio diverso, che tenta di scardinare i luoghi comuni legati al primato della magrezza a prescindere dalla salute, e offre gli strumenti per conoscere le conseguenze reali di comportamenti ossessivi e autodistruttivi.

[Dossier "Anoressia e bulimia: un aiuto dal web"](#)

FIBROSI CISTICA

Da oggi a marzo 2009, i clienti dei punti di ristorazione Rana, possono contribuire alla raccolta fondi a sostegno della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Basta aggiungere 50 centesimi allo scontrino. Per saperne di più, vai sul sito www.rana.it

ARTRITE REUMATOIDE

L'equipe di reumatologia dell'Ospedale Sacco di Milano risponde gratuitamente il lunedì, martedì e giovedì, dalle 12 alle 15, al numero 3924585888, oppure per posta elettronica, inviando una mail a : reumatologia@hsacco.it



IL TERMOMETRO AL MERCURIO VIETATO DAL 2009

Una direttiva della comunità europea che entra in vigore anche in Italia nel 2009. Il mercurio viene bandito perché danneggia l'ambiente e la salute. La norma però riguarda i termometri di nuova fabbricazione mentre i vecchi possono tranquillamente restare in casa. Sono esclusi dalla disposizione tutti gli oggetti contenenti mercurio che risalgono a più di 50 anni fa.

CAMPAGNA PER UN USO CORRETTO DEGLI ANTIBIOTICI

Il "Centro europeo per il controllo delle malattie" ha invitato gli Stati membri, in coincidenza con la "Giornata europea per gli antibiotici", indetta per il 18 novembre 2008, a realizzare iniziative di comunicazione per contrastare l'abuso degli antibiotici. In tale ottica è stata presentata l'11 novembre scorso la Campagna "Antibiotici sì, ma con cautela", realizzata dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), in accordo con il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, per informare i cittadini sull'importanza di ricorrere agli antibiotici ma solo quando veramente necessario e sempre dietro prescrizione medica. La Campagna prevede l'utilizzo di diversi strumenti di comunicazione, tra cui spazi sulla stampa quotidiana, su periodici e testate web. I messaggi saranno diffusi anche attraverso il sito web della Campagna. I cittadini potranno avere risposte a quesiti sull'impiego corretto degli antibiotici telefonando al numero verde dell'AIFA: 800-571661. Tale azione di sensibilizzazione è necessaria, in quanto si è potuto accertare che alcuni importanti germi patogeni hanno ormai sviluppato altissimi livelli di antibiotico-resistenza, e che alcuni ceppi (tra cui il Micobatterio della tubercolosi) sono diventati resistenti a tutti i 100 antibiotici attualmente disponibili. Le cause sono molteplici, ma certo includono anche un uso eccessivo e non appropriato di antibiotici: nell'ambito dell'UE, l'Italia, nel 2007, è stato uno dei paesi con il consumo più elevato di farmaci antibiotici, preceduto solo da Francia, Grecia e Cipro.

[Dossier "Campagna per un uso corretto degli antibiotici"](#)



LASTMINUTE NATALE

Durante le feste di Natale si possono sfruttare le occasioni offerte da Lastminute, che celebra i suoi 10 anni di attività online. C'è la possibilità di risparmiare il 50 % su pacchetti vacanze, e di disporre di camere d'albergo a 15 euro e di auto a noleggio per 10 euro. Per tutte le informazioni dettagliate su destinazioni e condizioni vai al sito www.lastminute.com

VACANZE CONVENIENTI

Se stai cercando un posto dove passare le vacanze di Natale, dai una occhiata a www.bestwestern.it. C'è l'elenco degli alberghi Best Western che offrono il 20% di sconto sui soggiorni di almeno 2 giorni fino al 7 Gennaio 2009. Se invece sogni una vacanza in **Giamaca**, c'è un'offerta imbattibile. Il Sandals Grande Ocho Rios offre alle coppie che prenotano una vacanza entro il 24 dicembre il 60 per cento di sconto sul soggiorno, per le partenze di tutto il 2009. www.sandals.com

VACANZE ECONOMICHE IN MONTAGNA



A **Rivisondoli** a poca distanza dalle piste (Montepratello 3Km, Pizzalto 5Km, Aremogna 7Km), sono disponibili camere a prezzi vantaggiosi. Tel 0812462185.

Prezzi competitivi anche a **Leonessa** per vivere le Feste di Natale immersi nella neve. Tel. +39 -0746922908 - Fax +39 - 0746922602

L'INVERNO SOSTENIBILE NEI PIU' BEI PARCHI D'ITALIA : IDEE E ITINERARI PER IL WEEKEND



I più bei parchi d'Italia in versione invernale per weekend tra natura e buon cibo all'insegna della biodiversità e del turismo sostenibile.

Dall'Emilia Romagna alla Toscana, dal Lazio al Piemonte. Ogni regione italiana ha il suo polmone verde, le sue risorse, le sue piccole meraviglie. Molte ancora sconosciute o non sufficientemente valorizzate. Ma si fa sempre in tempo a rimediare, scegliendo - anche nel corso delle stagioni meno solari dell'anno - tra numerose proposte ed itinerari. Ad esempio, si può andare alla scoperta del **Parco Nazionale Foreste Casentinesi**, con il Monte Falterona e Campigna, arrivando fino al Castello Di Corzano. L'itinerario, lungo 8 km, tocca Bagno di Romagna, Batocco, Campodonico e Corzano. Un'ottima opportunità per scoprire questo parco, nato con lo scopo di proteggere la foresta secolare della regione e le colline, e di preservare i vari monasteri e santuari all'interno dell'area, tra cui La Verna e Camaldoli.

Vastissima la scelta per chi vuole muoversi nel Lazio. La capitale ospita il **Parco Regionale dell'Appia Antica** che offre diversi spunti storico-archeologici in uno degli scenari più belli della campagna romana. Ma si può andare anche alla scoperta della storia e dei sapori della castagna, passeggiando nel **Parco Regionale dei Castelli Romani** lungo la cinta craterica del recinto interno del vulcano laziale. I colli Albani costituiscono infatti i resti di un grandioso edificio vulcanico noto proprio come Vulcano Laziale per la sua posizione centrale nell'antico Latium. Passeggiando, si arriva fino al bosco Comunale di Rocca di Papa, e si può pranzare con prodotti tipici locali e piatti a base di castagne. All'insegna del frutto dell'autunno, ci si può muovere anche alla scoperta del **Parco Regionale del Corno alle Scale** in Emilia-Romagna. Passeggiate nei castagneti locali, pasti a base di alimenti con farina di castagna, ma anche la possibilità di frequentare un breve corso dedicato alla preparazione di prodotti tipici locali.

Il **Parco Nazionale della Majella** (in Abruzzo) non smette mai di stupire. Visite all'area faunistica dove è possibile avvistare i cervi, escursioni notturne, appostamenti per l'ascolto dei bramiti dei cervi in amore allo stato brado, escursioni guidate lungo il sentiero dell'orso: sono solo alcune delle proposte del parco. In Liguria, c'è il **Parco Naturale Regionale dell'Aveto** dove, con la collaborazione del gruppo micologico "Il Cerchio delle Streghe" di Genova, viene periodicamente allestita una mostra micologica per far conoscere le specie di funghi che si possono trovare nei boschi della zona. Splendido il paesaggio che, dominato dalle maggiori cime dell'Appennino ligure, tra i 1600 e 1800 metri di altitudine, ricorda un po' le aree alpine centroeuropee. Grazie ai finanziamenti del parco e all'impegno dei minatori, è ora possibile visitare anche una profonda e suggestiva miniera di manganese.

Tra boschi, cascate, eremi e gole, nelle Marche, c'è il **Parco Nazionale dei Monti Sibillini**. Gli itinerari a piedi, con o senza guida, sono molteplici e con vari gradi di difficoltà. Ancora, si può optare per una passeggiata al **Parco Naturale dei Laghi di Avigliana** in Piemonte. Si attraversa la via Sacra, percorrendo la cumba del ciabergia e apprezzandone i tesori: un vero tempio dell'acqua sorgiva, una grande biodiversità naturale e testimonianze artistiche e culturali come l'eremo del fondatore del convento.

Link e numeri utili

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi www.parcforestecasentinesi.it	Parco di Avigliana - Tel: 011/9313000/9341405 fruizione.parco.avigliana@reteunitaria.piemonte.it	Comitato per il parco della Caffarella Tel: 06/5135316 www.parcoappiaantica.it
Parco Regionale dei castelli Romani www.parcocastelliromani.it	Centro Visita del Parco di Bagno di Romagna Tel: 0543/911304	Ufficio Parco Corno alle Scale Tel: 0534/51761 promozione@parcocornoallescale.it
Parco Nazionale della Majella www.parcomajella.it	Parco dell'Aveto www.valdaveto.it	

GUIDA AL RISPARMIO DI CARBURANTE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una guida per gli automobilisti, con consigli utili per il risparmio di carburante e la riduzione dell'inquinamento.

La Guida, prevista da una direttiva europea, è stata approvata con decreto interministeriale dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti, riporta i dati dei consumi nei vari cicli (urbano, extraurbano e misto) e delle emissioni di tutti i modelli di automobile in vendita al 31 marzo 2008, nonché una graduatoria dei modelli che emettono meno anidride carbonica, divisi per alimentazione a benzina o a gasolio.

La pubblicazione offre consigli agli automobilisti per una guida ecocompatibile, con suggerimenti utili anche dal punto di vista della sicurezza stradale.

I dati sono stati forniti dalle aziende automobilistiche italiane ed estere, con la collaborazione delle associazioni di categoria ANFIA ed UNRAE.

Si calcola che un comportamento attento e responsabile possa far risparmiare fino al 10-15% dei consumi, il che equivale a una minore spesa media per carburante di circa 150 euro l'anno.

[Guida al risparmio di carburante](#)

PRIMO SUPERMERCATO VERDE IN ITALIA

A Botticino (Brescia) ha aperto le porte al pubblico il primo supermercato "verde" d'Italia: **Simply Sma**, dove si può fare l'eco-spesa. Il supermercato è il primo interamente orientato al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio.

Nel Simply Sma si vendono prodotti a chilometri zero, quindi a basso impatto ambientale perché provenienti dalle zone limitrofe, o equo e solidali. Si trovano inoltre prodotti sfusi (come i detersivi) e gli arredi, i carrelli e i cestini sono realizzati con materiali riciclati. Non solo: le piastrelle sono rivestite da vetro ricavato da neon esausti, il tetto è dotato di impianto fotovoltaico, ci sono isole per la raccolta differenziata e vasche per il recupero dell'acqua piovana utilizzabile per l'irrigazione delle aree verdi.

RISCALDAMENTO GLOBALE

Se desideri contribuire ad un mondo più ecologico, da lasciare ai tuoi figli e nipoti, trova tutti i suggerimenti sul sito www.green.wikia.com. Dal riscaldamento globale alle emissioni tossiche, dai consigli su come lavare consumando meno energia agli ultimi modelli di auto ecologiche è una enciclopedia on-line "verde", che è diventata un punto di riferimento per chi vuole veramente un mondo migliore.

NUOVI CONTATORI PER ENERGIA ELETTRICA E GAS

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha previsto la sostituzione dei vecchi contatori per il gas con quelli elettronici, nello stesso modo in cui vengono sostituiti i contatori dell'energia elettrica. In questo modo, i consumi si potranno leggere a distanza. Inoltre, con i nuovi misuratori, le bollette saranno calcolate sui consumi effettivi e non su quelli stimati. Per saperne di più, il documento ufficiale da consultare si trova all'indirizzo internet www.autorita.energia.it/del.ARG-gas155-08.pdf



UNA TELEFONATA CONTRO FUGHE PERICOLOSE

Il gas è la prima causa di incidenti domestici, soprattutto tra gli anziani. Ora chiamando l'**800929286**, il **numero verde** del Comitato Italiano Gas, si hanno consigli e risposte a ogni dubbio.

AFFARI D'ORO SULLE AUTO

Se c'è un momento per farsi l'auto nuova è sicuramente questo. Il mercato ha perso il 12 per cento in un solo anno e i concessionari sono pieni di macchine invendute, così i prezzi sono scesi. Alcuni esempi : una Volkswagen Golf 1.9 TDI costa il 4,4 % in meno, una Lancia Ypsilon 1.2 Oro il 3,5%. A questo si aggiungono gli sconti, anche del 25-30%, al momento dell'acquisto. **E' più facile anche comprare a rate. Infatti se nel 2007 le richieste di finanziamento venivano respinte nel 70% dei casi, oggi 8 su 10 vengono accolte.**





SPOSARSI D'INVERNO

Chi ha deciso di sposarsi e vuole risparmiare in tempi di recessione, c'è una occasione che non deve perdere. Un centro sta chiudendo e "svende" tutto il materiale rimasto (tulle, nastri, bomboniere, fiori, oggettistica). Chiaramente può essere una opportunità importante anche per battesimi, cresime e comunioni. La proprietaria è disponibile a mandare una foto degli articoli; se invece siete di Pisa o dintorni potete raggiungere il centro. Contattate la proprietaria Angela alla sua mail soffblackstar@hotmail.it

A NATALE, IL GIOCO È BELLO SE È SICURO

Vogliamo invitare i nostri lettori, pur senza fare allarmismi, a prestare la massima attenzione ai pericoli che si nascondono dietro l'acquisto di un giocattolo o di un gioco pirotecnico. Nel nostro Paese ci sono norme che impongono precisi obblighi ai produttori e prevedono sanzioni e ritiro dal mercato in caso di non ottemperanza. Specie per quanto riguarda i giochi pirotecnici i pericoli si nascondono nella mancata cautela nel manovrarli. L'uso improprio dei fuochi d'artificio di qualunque tipo può comportare gravi conseguenze (ustioni, ferite alle dita, alle mani, alla vista ecc.). Da parte sua, la Polizia di Stato ha messo a punto una sorta di decalogo per evitare che i bambini (soprattutto, ma non solo) si facciano male manovrando senza precauzioni tali giochi. Quanto a dolci e cioccolatini non è passato tanto tempo dall'allarme lanciato nei confronti dei prodotti contenenti latte alla melamina. Quindi, anche se recentemente (17 ottobre 2008) in ambito comunitario è stato raggiunto un accordo con Usa e Cina per migliorare la tracciabilità dei prodotti e innalzare gli standard di sicurezza dei giocattoli, occorre prestare molta attenzione anche ai dolci che offriamo ai nostri bambini: dietro l'apparenza innocua di un cioccolatino o di una caramella possono esserci sostanze tossiche immesse sul mercato da gente senza scrupoli. [Dossier "Per un "festa" dalla parte dei più piccoli"](#)



LA VERA STORIA DI BABBO NATALE

Tutti raggiunta una certa età, veniamo a conoscenza di una spiacevole realtà: Babbo Natale altro non è che un personaggio fantastico. Ma tale affermazione non è del tutto vera. Babbo Natale, o almeno un personaggio molto simile è realmente esistito; si tratta di San Nicola. Nato a Patara, in Turchia, da una ricca famiglia, divenne vescovo di Myra, in Lycia, nel IV secolo e forse partecipò al Concilio di Nicea nel 325.

Quando morì le sue spoglie, o le presunte tali, vennero deposte a Myra fino al 1087. In quest'anno infatti vennero trafugate da un gruppo di cavalieri italiani travestiti da mercanti e portate a Bari dove sono tutt'ora conservate e di cui divenne il santo protettore. Negli anni che seguirono la sua morte, si diffusero numerosissime leggende. Una tra le più famose e confermata da Dante nel Purgatorio (XX, 31-33) è quella delle tre giovani poverissime destinate alla prostituzione. Nicola, addolorato dal pianto e commosso dalle preghiere di un nobiluomo impossibilitato a sposare le sue tre figlie perché caduto in miseria, decise di intervenire lanciando per tre notti consecutive, attraverso una finestra sempre aperta dal vecchio castello, i tre sacchi di monete che avrebbero costituito la dote delle ragazze. La prima e la seconda notte le cose andarono come stabilito. Tuttavia la terza notte San Nicola trovò la finestra inspiegabilmente chiusa. Deciso a mantenere comunque fede al suo proposito, il vecchio dalla lunga barba bianca si arrampicò così sui tetti e gettò il sacchetto di monete attraverso il camino, dov'erano appese le calze ad asciugare, facendo la felicità del nobiluomo e delle sue tre figlie.

UN BAMBINO CERCA FAMIGLIA

Giovanni è un ragazzino sensibile e introverso, frequenta la III media. E' rimasto orfano da piccolo e poi affidato a diversi parenti in Bangladesh, suo Paese d'origine.

Ora si cerca una famiglia affidataria, disposta ad accoglierlo a tempo pieno. Per maggiori informazioni telefonare o contattare : Servizio affidi Seregno Asl 3 – Tel 0362/483512

mail: gerosa.ezio@aslm3.it

SOLIDARIETA' : UNA FAMIGLIA CERCA DI USCIRE DAL TUNNEL

Un papà, una mamma e un bambino di 5 anni, dovrebbero rappresentare il quadretto di una famiglia felice. Purtroppo non hanno nessuna entrata economica e il loro Natale è veramente triste. Sono bravissime persone, educate e volenterose, disposte a trasferirsi in ogni parte d'Italia, per trovare un lavoro che consenta loro di tornare a vivere e sorridere. Tutto andrebbe bene. Un portierato, una famiglia disposta ad accoglierli per badare alla casa e al giardino, un ristorante, metronotte, ecc. Se avete un'idea potete contattare il cell. 345.3013542

APPROFONDIMENTO

IL CONTRATTO DI COMODATO

NOZIONE

Il legislatore definisce il comodato come il contratto con cui una parte (c.d. comodante) consegna all'altra (c.d. comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un periodo o un uso determinato, assumendo l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine o di usi, quando se ne è servito in conformità ai patti contrattuali oppure non appena il comodante la richiede (artt. 1803, 1809 e 1810 c.c.).

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto può essere sia una cosa mobile sia un bene immobile. In ogni caso, il bene consegnato deve essere "inconsumabile", in quanto il comodatario deve restituire la medesima cosa ricevuta. Anche un'azienda, in quanto complesso di beni organizzati per l'esercizio di un'impresa, può essere oggetto di comodato.

LA CONSEGNA DEL BENE

Il comodato è un contratto reale, ossia per la sua perfezione è necessario non solo il consenso, ma anche la consegna (c.d. traditio) della cosa. Pertanto, il rapporto che sorge con il solo accordo riguardante il dare e il ricevere in comodato non ha rilevanza giuridica. In ogni caso, anche nel comodato la consegna della cosa non deve necessariamente rivestire forme solenni o avvenire materialmente. Essa può avere luogo in qualunque materia che valga giuridicamente a porre il comodatario in grado di servirsi della cosa, come nella fattispecie in cui la consegna avvenga mediante la trasmissione di documenti rappresentativi. L'elemento della consegna può perfino mancare, qualora la cosa si trovi già nella detenzione del comodatario. In questo caso, è sufficiente il cambiamento del titolo della detenzione.

IL CARATTERE DI GRATUITÀ DEL COMODATO

Caratteristica essenziale del comodato è di essere essenzialmente gratuito (art. 1803 c.c.), poiché delle due parti del contratto, solo il comodatario riceve un beneficio.

Il comodante ha sempre un interesse al contratto, quanto meno come intento di fare acquisire un'utilità al comodatario.

Tale interesse è compatibile con il carattere gratuito del contratto, quando l'interesse stesso non abbia di per sé contenuto patrimoniale o, comunque, quando sia un interesse secondario del concedente che non abbia carattere di corrispettività con il beneficio concesso al comodatario.

In ogni caso, anche se il comodante stipula il contratto al solo scopo di conseguire un'utilità, non acquisisce alcun rilievo dal punto di vista giuridico. Infatti, l'atteggiamento mentale del contraente fa parte dei motivi che, al fine di qualificare in maniera diversa il rapporto, sono giuridicamente irrilevanti.

In questo senso, il comodato può costituirsi:

- 1) nell'esclusivo vantaggio di chi riceve la cosa;
- 2) per un vantaggio comune;

3) a vantaggio esclusivo del comodante (es. comodato dell'automobile, per permettere al comodatario di adempiere un incarico affidatogli dal comodante). Per esempio, deve essere qualificato comodato il negozio con cui un artista consegna gratuitamente a una galleria d'arte alcune sue opere, affinché questa se ne serva per un tempo e un uso determinato, quale l'allestimento di una mostra. In questo caso, infatti, il requisito della gratuità nel comodato non viene escluso da un interesse del comodante all'uso della cosa da parte del comodatario, rappresentato dall'interesse dell'artista a farsi conoscere, a divulgare le sue opere, nonché a ottenere profitto dalla vendita delle opere esposte.

Con il contratto di comodato è possibile dare ad esempio ad un proprio familiare un appartamento. Il comodato è essenzialmente gratuito, quando si stabilisce una controprestazione (anche in "nero") si realizza un contratto di locazione (Cass.276/75). Per il contratto di comodato di un immobile non è necessaria la forma scritta (Cass. 1083/81). Il contratto di comodato, in forma scritta, è soggetto a registrazione, pari a 129,11 Euro (DPR 26.04.86, n°131, tariffa art. 5).

Il contratto di comodato può essere senza determinazione di data, in questo caso si parla di comodato precario.

È persino considerata ammissibile la corresponsione, effettuata spontaneamente da parte del comodatario, di un compenso come un modesto contributo pecuniario. Se, però, tale compenso viene promesso, si possono configurare:

- 1) un contratto di locazione se il corrispettivo è in denaro
- 2) un negozio innominato, se il compenso è un'utilità diversa dal denaro oppure una prestazione di fare.

IL COMODATO MODALE

Il modo (o onere) è una clausola accessoria che si appone a una liberalità allo scopo di limitarla. La limitazione può consistere in un obbligo di dare, di fare o di non fare. Secondo i principi generali, il modo non può in nessun caso considerarsi un corrispettivo, in quanto realizza una limitazione accessoria dell'attribuzione patrimoniale effettuata dal comodante.

Il rapporto di comodato sussiste, così, anche nell'ipotesi in cui il comodatario assuma una determinata prestazione a suo carico, quale ne sia la natura, che funga da semplice modo del rapporto, senza snaturarne la causa.

Un esempio di comodato modale è dato dal rapporto in base al quale il comodatario riceve in comodato un fabbricato limitrofo alla villa del comodante, ma è sottoposto a prestazioni di custodia e a oneri relativi alle spese di riparazione dell'immobile dato in comodato (da non confondere con il rapporto di lavoro subordinato di portierato e guardiania).

Ugualmente si considera comodato modale la concessione in godimento di un'abitazione, senza determinazione di durata e con una serie di oneri a carico del comodatario, quali il pagamento delle spese condominiali e la corresponsione di un canone di modesta entità al concedente (da non confondere con la locazione o la sub-locazione).

DIFFERENZE CON ALTRI ISTITUTI

Il comodato è noto anche come prestito d'uso. Tale definizione aiuta a distinguerlo dal contratto di mutuo (c.d. prestito di consumo). Il mutuo, a differenza del mandato, può essere gratuito o oneroso, mentre il comodato è essenzialmente gratuito e non può mai essere oneroso. Inoltre, il mutuo ha ad oggetto cose fungibili (danaro) mentre il

comodato può avere ad oggetto solo cose in consumabili (sono quindi esclusi denaro, beni commestibili ecc.).

Il comodato si differenzia anche dal deposito in quanto il depositario non può servirsi della cosa mentre il comodatario può.

Il comodato, infine, si differenzia sia dalla locazione sia dal noleggio per il loro carattere necessariamente oneroso.

FORMA

La forma del contratto è generalmente libera, anche in caso di comodato immobiliare di durata ultranovennale, al quale non si applica l'art. 1350 c.c.

Il comodato può essere provato per testi e per presunzioni e non sussiste, per quanto riguarda il giuramento, la preclusione di cui all'art. 2739 c.c.

Un'eccezione alla libertà di forma è rappresentata dal comodato di beni della Pubblica Amministrazione che deve necessariamente essere rivestito della forma scritta a pena di nullità.

Si osserva, però, che il comodato di bene immobile può essere qualificato come negozio costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta ad substantiam.

Anche se la prestazione è unilaterale, il contratto di comodato è necessariamente bilaterale. Pertanto, non può discendere né da un contratto unilaterale né da una disposizione testamentaria.

COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (C.D. PRECARIO)

Secondo l'art. 1810 c.c., se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Si osserva che il termine finale del comodato può risultare dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo. Se, però, mancano particolari prescrizioni di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione della cosa si configura come indeterminato e continuativo, inidoneo a sorreggere un termine finale. Di conseguenza, in questa ipotesi, la concessione si deve intendere a tempo indeterminato ossia a titolo precario, da cui la revocabilità ad nutum da parte del comodante.

La norma in base alla quale il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richieda è un'applicazione particolare del principio generale previsto dall'art. 1183 c.c.: se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Il giudice, quindi, in assenza di accordo fra le parti, può stabilire il termine (per la restituzione della cosa oggetto di comodato) quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione. Per esempio, in caso di comodato di immobile ad uso di abitazione, il principio è applicabile quando il comodatario necessiti di una congrua dilatazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare un'altra situazione abitativa.

L'art. 1809 c.c., inoltre, precisa che se, durante il termine pattuito oppure, in sua mancanza, prima che il comodatario cessi di servirsi della cosa, sopravviene un'imprevista e urgente necessità del comodante, quest'ultimo ha la possibilità di esigere la restituzione immediata della cosa.

IL COMODATO "VITA NATURAL DURANTE"

La giurisprudenza ammette l'ipotesi di un comodato "vita natural durante", ossia che escluda l'obbligazione di restituzione. La Suprema Corte, però, ha specificato che la

concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine. Di conseguenza, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso, avendo comunque pur sempre diritto, così come lo aveva il comodante, di recedere nelle ipotesi previste dagli art. 1804, 1811 e 1809 c.c. (Cass. Civ. sez. III, 03 novembre 2004, n. 21059).

MORTE DEL COMODATARIO

In caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto, anche quando sia stato pattuito un termine (art. 1811 c.c.), determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà. A maggior ragione si estingue anche il comodato senza determinazione di data.

Ne consegue per gli eredi l'obbligo dell'immediata restituzione della bene.

Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi" (Cass. 8409/90).

La morte del comodatario non estingue automaticamente il rapporto di comodato, ma l'estinzione si ha solo quando il comodante chiede agli eredi la restituzione della cosa (Cass. 76/1772).

MORTE DEL COMODANTE

Qualora nel contratto di comodato sia previsto un termine di durata, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettarlo (Cass. 80/3834).

La morte del comodante estingue il comodato precario, non estingue quello a termine in quanto gli eredi subentrano nell'obbligo del comodante di consentire che il comodatario goda del bene per tutto il tempo stabilito (Cass. 9909/98).

OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

COMODATO ED USUCAPIONE

Il comodato di un alloggio ad uso abitativo costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", in favore tanto del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi.

La detenzione di un appartamento, ricevuto in comodato precario, senza contratto scritto, ad esempio dai propri genitori, non costituisce usucapione. Qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione (nella specie comodato), per integrare il possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. 5854/2006).

SPESE PER L'USO DELLA COSA E SPESE STRAORDINARIE

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (2756).

VENDITA DELLA COSA CONCESSA IN COMODATO

In caso di vendita della cosa concessa precedentemente in comodato dal venditore, l'acquirente non risente alcun pregiudizio dall'esistenza del comodato. Infatti, per effetto del trasferimento in suo favore, il compratore acquista ipso iure il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa.

In ogni caso, è consentito alle parti prevedere, con una clausola specifica, l'estensibilità automatica della durata del negozio giuridico per periodi successivi predeterminati, ove non intervenga un atto o un fatto impeditivo.

Da ciò consegue che, se la durata originariamente determinata viene prorogata, il comodatario non è tenuto a restituire la cosa sulla semplice richiesta del comodante, poiché la restituzione deve avvenire secondo i tempi e le modalità convenuti.

LA PROVA DEL CONTRATTO DI COMODATO

Per la prova del rapporto di comodato è sufficiente che la parte istante (di norma il comodante) dimostri l'esistenza del contratto, quale titolo giustificativo della detenzione del bene da parte del convenuto (comodatario), e che quest'ultimo non contesti il diritto di proprietà.

Il comodatario, infatti, è un "detentore" del bene e, pertanto, su di lui grava l'onere di fornire la prova del diverso rapporto.

La prova può essere fornita anche attraverso testimoni senza limiti di valore.

Il tema della prova può essere molto rilevante nella prassi. Si pensi, per esempio, al caso di comodato di un autoveicolo.

Se il contratto non risulta iscritto nel pubblico registro automobilistico e non ha data certa (in quanto non è stato registrato), non è opponibile ai terzi. Da ciò deriva che il comodante, proprietario e custode del veicolo all'epoca dei fatti, è responsabile dei danni che la cosa connotata abbia recato a terzi.

Ricevi questa newsletter per esserti iscritto con comunicazione inviata all'indirizzo donnegeometra@libero.it. Il tuo indirizzo di posta elettronica potrebbe essere stato reperito in rete. Se vuoi cancellare la tua iscrizione, puoi farlo inviando una e-mail allo stesso indirizzo con scritto **C**

